

Il Sole
24 ORE

10/11/21

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Settimanale.
In vendita obbligatoriamente
con il Sole 24 ORE a €12,50 (il Focus del
Sole €10,50 + il Sole 24 ORE €2,00).
Solo ed esclusivamente per gli abbonati.
In vendita separata dal quotidiano a €10,50.

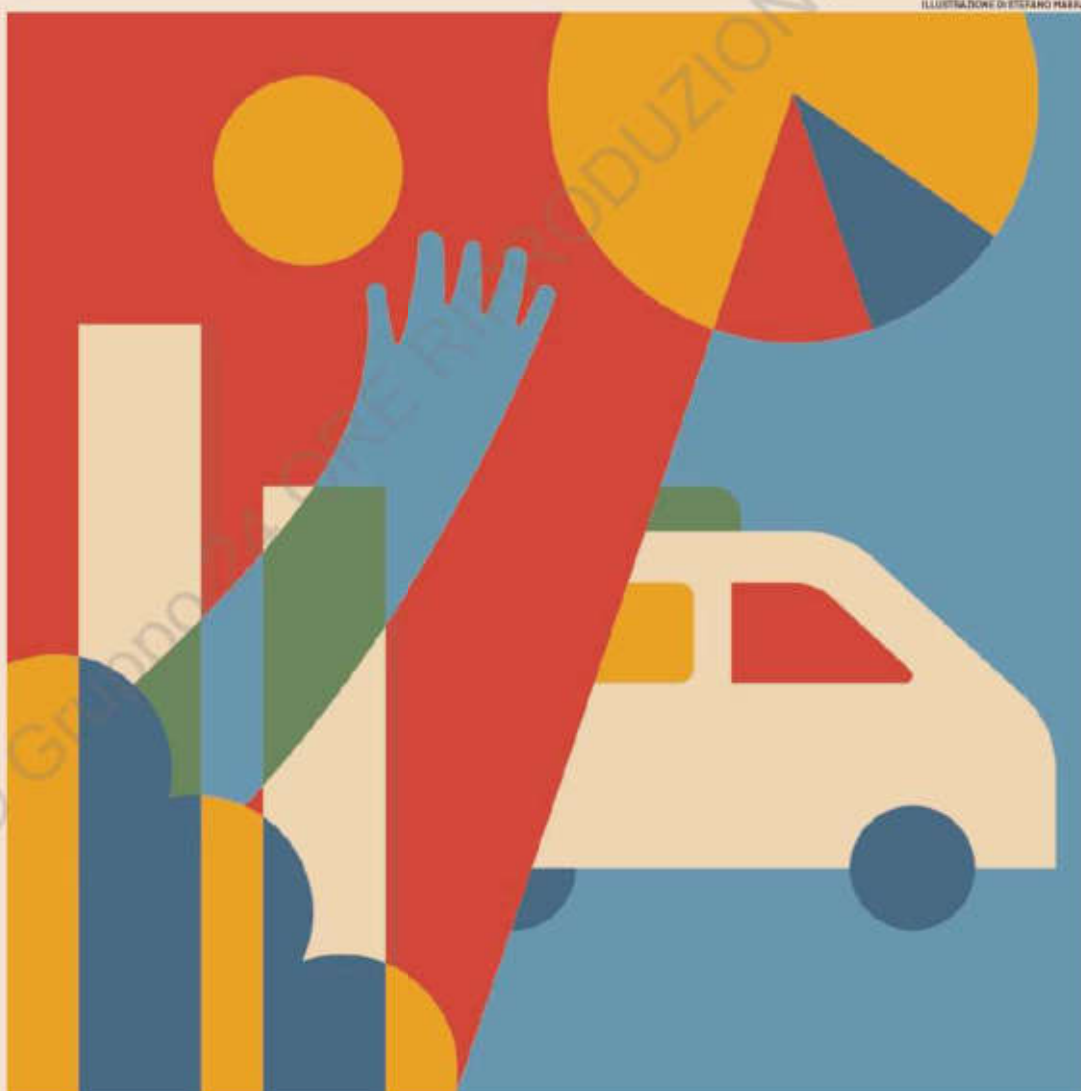
Chiuso in redazione il 6 novembre 2021



REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE GLI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO

Scatta il 23 novembre l'operatività del Runtts. Gli enti coinvolti, le procedure da seguire caso per caso, i rapporti con il Registro delle imprese e la fase transitoria

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



L'AVVIO

Dal 23 novembre
alla trasmigrazione
automatica dei dati

Gabriele Sepio p. 3

LE SEZIONI

Per la prima volta
riconoscimento
agli enti filantropici

M. Garone e I. Ioannone p. 5

CONTROLLI

Sotto esame anche
l'adeguatezza
dello statuto

Jessica Pettinacci p. 10

PROFESSIONISTI

Quando occorre
la relazione giurata
sul patrimonio

M. Postal e M. Pozzoli p. 15

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

5,5 miliardi

Erogazioni liberali

Stima delle donazioni dalle dichiarazioni dei redditi 2019 (anno fiscale 2018), primo anno delle attuali agevolazioni fiscali

La riforma

Il terzo settore volano di economia e responsabilità sociale

Gli enti diventeranno interlocutori privilegiati della pubblica amministrazione
Centrali per l'equità e la coesione

Gabriele Sepio

Il riconoscimento del valore sociale ed economico del Terzo settore passa per il Registro unico nazionale (Runts). Dopo quattro anni dall'avvio della riforma, si aprono dunque le porte di quella che sarà la casa comune per la maggior parte del non profit italiano e che identificherà finalmente sotto il profilo giuridico un intero ecosistema fatto di enti molto eterogenei tra loro. Ma sono enti legati da un unico filo conduttore: lo svolgimento in forma prevalente di attività di interesse generale senza alcun fine di lucro.

Sono 350mila enti con circa un milione di lavoratori e quasi sei milioni di volontari, che

avranno la possibilità di accompagnare il mutamento culturale introdotto dalla riforma con l'iscrizione nel Registro unico, da cui conseguiranno puntuali diritti e doveri.

L'iscrizione nel Runts non è, dunque, un pretesto per beneficiare di un trattamento fiscale agevolato o una scorciatoia per accedere ai finanziamenti pubblici, ma diventa una scelta culturale vera e propria. Una opzione che permetterà di superare la visione settoriale del non profit inquadrato erroneamente in una dimensione meramente assistenzialistica, per valorizzarne anche il ruolo ormai determinante nel sistema economico.

In questo scenario gli enti del Terzo settore sono destinati, in

futuro, ad acquisire nuovi tratti qualificanti: saranno gli interlocutori privilegiati della Pa per l'amministrazione condivisa (coprogettazione e coprogrammazione) e i punti di riferimento per i nuovi modelli di finanza sociale e di responsabilità sociale delle imprese, soltanto per fare qualche esempio.

Insomma il Registro unico sarà la nuova carta di identità di un modello di ente responsabile destinato a svolgere in forma sempre più consapevole una funzione sussidiaria rispetto allo Stato. Un ruolo che il premier Mario Draghi lo scorso 27 ottobre, in occasione del *civil week lab*, ha definito indispensabile per rendere il Paese più equo e coeso.

Una funzione che il Terzo settore merita di svolgere anche in ragione della propria versatilità e della capacità di risposta che ha saputo fornire ai diversi bisogni nella fase pandemica. Una nuova centralità, dunque, per questo tipo di realtà sempre

più apprezzate dall'opinione pubblica, che si dimostra in questa fase quantomai attenta alla dimensione sociale delle attività pubbliche e private.

Solo nel corso della prima ondata pandemica (marzo-aprile 2020) aziende e privati hanno donato quasi un miliardo di euro a favore di iniziative sociali e sanitarie. A queste si aggiungono le erogazioni liberali registrate annualmente dall'agenzia delle Entrate nelle dichiarazioni dei redditi che nel 2019, primo anno di entrata in vigore delle nuove agevolazioni fiscali previste dalla riforma del Terzo settore, hanno toccato quota 5,5 miliardi.

Il ruolo che nel prossimo futuro gli enti iscritti nel nuovo registro potranno svolgere dipenderà, da ultimo, dalla capacità di sfruttare le opportunità del Pnrr. Sulla carta, alcune missioni del Piano avranno bisogno delle competenze del Terzo settore che, tuttavia, andranno valorizzate per evitare

che il non profit possa essere relegato ancora una volta ad un ruolo marginale.

Una cartina al tornasole sarà la missione 5, dedicata alla coesione e all'inclusione sociale: come ha ricordato lo stesso Draghi, metterà a disposizione 11 miliardi per infrastrutture sociali e riqualificazione delle periferie, assegnando un ruolo centrale al Terzo settore. Sarà l'occasione per testare le potenzialità della coprogrammazione e coprogettazione e sfruttare la collaborazione con gli enti locali. Soprattutto, sarà l'occasione per riconoscere finalmente un ruolo stabile al Terzo settore dopo la prova della pandemia.

Insomma l'avvio del Runts non è il varo di una nuova anagrafe del non profit, ma segna la definitiva legittimazione del Terzo settore come volano per rinnovare e sviluppare il modello economico e sociale del Paese. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decisiva la collaborazione tra ministero e Regioni

La prossima tappa

Da accelerare la notifica alla Ue delle norme fiscali

Luigi Bobba

Col debutto del Runts, al ministero del Lavoro spetterà un ruolo di primo piano nella fase di coordinamento e popolamento iniziale del Registro. Non a caso, è il ministero a fissare sia tempistiche e modalità con cui mettere in moto la migrazione di Odv e Aps sia il procedimento mediante cui l'agenzia delle Entrate pubblicherà l'elenco degli enti oggi iscritti nell'Anagrafe Onlus.

Non a caso, il Codice del Terzo settore (Cts) assegna al ministero un compito determinante: assicurare l'uniforme applicazione del "diritto del Terzo settore", esercitando una funzione di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico degli enti del Terzo settore (Ets). Per di più, tali funzioni non riguarderanno solo i sistemi di registrazione degli Ets e l'attività di promozione e controllo esercitata dalle reti associative e dai centri di servizio per il volontariato, ma anche il monitoraggio e il coordinamento delle attività attribuite agli Uffici del Runts (articoli 92 e seguenti del Cts). L'attività del ministero risponde all'esigenza di corretta

osservanza della disciplina di leggi, statuti e regolamenti degli Ets e si lega alla costante opera interpretativa del Codice, effettuata dalla sua entrata in vigore (agosto 2017). Inoltre, il ministero interviene nei controlli pre-decreti all'accesso al Runts.

Un'attività di verifica svolta non solo sul possesso dei requisiti per gli enti iscritti presso l'Ufficio statale del Runts o le reti associative, ma su tutti coloro che assumeranno la qualifica di Ets. Sarà tesa ad accertare il rispetto dei requisiti generali e speciali (come per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato). Per di più in relazione all'accesso

delle reti associative al Runts, il ministero dovrà vagliare i cosiddetti statuti standard.

Modelli che le reti potranno mettere a disposizione degli enti aderenti, previa approvazione da parte del ministero: una procedura per accelerarne le pratiche d'iscrizione al Runts.

In questa fase di avvio, per il carattere eterogeneo delle attuali modalità di registrazione (registri regionali delle Odv; registri nazionali/regionali delle Aps e Anagrafe unica delle Onlus) e la mole di posizioni degli enti da trattare e verificare, sarà decisiva la collaborazione e il coordinamento amministrativo tra ministero, Regioni e Pro-

vince autonome.

Dunque, l'avvio del Runts è uno snodo cruciale per rendere pienamente operativa una riforma che, fin dall'inizio, si è posta l'obiettivo di riordinare, uniformare e promuovere l'universo degli Ets. C'è da augurarsi che l'avvio sia un forte stimolo a provvedere con sollecitudine all'invio da parte del Governo della notifica alla Ue di alcune norme fiscali soggette al regime di autorizzazione comunitaria. In definitiva, il Runts e i nuovi regimi fiscali degli Ets sono essenziali per liberare tutte le potenzialità innovative della riforma, ancora in buona parte non utilizzate. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



Modulo 24 - Terzo Settore
La banca dati specialistica sul Terzo settore, curata dagli esperti del Sole 24 Ore con la direzione scientifica di Gabriele

Sepio. Contiene notizie, approfondimenti, risposte a quesiti e strumenti operativi su Codice, Fisco, adempimenti, enti e rapporti con la Pa.

Il quadro

Il Registro parte con la migrazione in automatico dagli elenchi attuali

L'unificazione a livello nazionale porterà regole standard, cancellando prassi e interpretazioni disomogenee sul territorio

Gabriele Sepio

Con l'ufficializzazione da parte del ministero del Lavoro della data di avvio Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), la riforma aggiunge un tassello fondamentale. Si tratta di un traguardo molto atteso dagli operatori del settore che di fatto consentirà alle realtà non profit che decideranno di accedere al Runts di acquisire un'unica identità giuridica.

I vantaggi

La qualifica di ente del Terzo settore (Ets) consentirà ai soggetti che si iscriveranno al Registro di fruire di benefici ad hoc, in cambio di trasparenza e modelli uniformi di rendicontazione. Dalle agevolazioni fiscali al 5 per mille, dalle linee di finanziamento pubblico dedicate a questa tipologia di enti fino ai nuovi istituti della coprogrammazione e co-progettazione, che consentiranno agli Ets di diventare punto di riferimento per la Pubblica amministrazione, nell'ottica di valorizzare i nuovi modelli di amministrazione condivisa.

Il Registro, inoltre, sarà uno strumento che garantirà a tutti i soggetti interessati (enti, istituzioni ed altri stakeholder) di disporre di uno strumento unitario e facilmente accessibile, in grado di fornire informazioni complete e documentazione sociale aggiornata.

Una piattaforma digitale, dunque, che manderà in soffitta i vari registri oggi previsti da diverse leggi speciali e

strutturati in modo assai eterogeneo tra loro (si pensi, solo per fare qualche esempio, all'anagrafe delle Onlus istituita presso l'agenzia delle Entrate o ai registri del volontariato o della promozione sociale gestiti da Regioni e Province autonome).

La traslazione

A partire dal prossimo 23 novembre sarà avviato il processo di traslazione automatica, che interesserà 38mila Organizzazioni di volontariato (Odv) e 51mila associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli attuali registri. Da questa data, infatti, verranno assorbiti nel Runts i citati registri regionali e delle province autonome che oggi raccolgono le organizzazioni di volontariato, nonché il registro nazionale e quelli territoriali dedicati alle Aps.

Dal 23 novembre, quindi, vi saranno regole standard valide su tutto il territorio nazionale con la conseguenza che si assisterà al superamento della autonomia gestionale e interpretativa da parte delle realtà locali spesso contraddistinte da prassi non uniformi.

Il passaggio di competenze
Con l'operatività del Runts, spetterà ai relativi Uffici territoriali, competenti in funzione della sede legale dell'ente, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal Dlg 117/2017 (Codice del Terzo settore) e procedere all'iscrizione.

Il caso delle Onlus

Sempre dalla stessa data, l'Anagrafe Onlus sarà di fatto

IN SINTESI

I numeri in gioco

Saranno circa 89mila le organizzazioni non profit che entreranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nei primi mesi dal suo avvio. In particolare, sono circa 38mila le Odv (Organizzazioni di volontariato) e 51mila le Aps (Associazioni di promozione sociale) che traslangeranno in via automatica nel Runts. A queste poi si aggiungeranno in una fase successiva circa 22mila Onlus. Si tratta ovviamente di numeri che andranno depurati da eventuali duplicazioni legate all'iscrizione dell'ente in diversi registri. Basti pensare, per esempio, al caso di una associazione iscritta nel registro Aps e contemporaneamente nell'Anagrafe Onlus. Per quanto riguarda, invece, il numero complessivo di enti potenziali che nel tempo potrebbero decidere di entrare nel Terzo settore, viene stimato intorno ai 180 mila. Tra questi, istituzioni non profit come le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi attraverso i cosiddetti rami, le società di mutuo soccorso, che svolgono almeno una delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore. Tra queste sono comprese anche le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) che operano esclusivamente attraverso l'apporto dei volontari e quindi con una forma organizzativa più vicina a quella di Aps.



Le tempistiche

Dal 23 novembre inizia la traslazione per Odv e Aps iscritte nei registri regionali e provinciali nonché per le Aps nazionali. Più nello specifico, entro il 21 febbraio 2022 gli Uffici delle regioni e province autonome provvederanno a comunicare l'elenco degli enti iscritti e i dati delle Aps e delle Odv aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti in caso di esito favorevole degli stessi. Entro il 23 dicembre 2021, invece, dovranno essere comunicati i dati delle Aps nazionali. La procedura di trasferimento degli atti si concluderà entro il 21 febbraio 2022. Per le Onlus, invece, bisognerà attendere un apposito documento con cui il ministero definisca le modalità attraverso cui l'agenzia delle Entrate provvederà a pubblicare i dati relativi agli enti iscritti all'Anagrafe. A partire dal 24 novembre invece le realtà non in possesso della qualifica di Odv, Aps e Onlus potranno iscriversi al Runts.

"congelata". In altri termini, non sarà più possibile presentare apposita istanza per accedervi.

Tuttavia, nel caso delle Onlus, il definitivo assorbimento dell'Anagrafe presenterà delle tempistiche più lunghe rispetto ad Odv e Aps. Per tali enti, infatti, bisognerà attendere il vaglio della Commissione europea sui nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma del Terzo settore. Con la conseguenza che le Onlus potranno accedere al Runts in un momento successivo all'avvio dello stesso.

A ben vedere, infatti, l'acronimo Onlus identifica una qualifica fiscale e non un modello organizzativo. Non essendo prevista una sezione ad hoc dedicata a questa tipologia di enti, le 22mila Onlus attualmente iscritte all'anagrafe saranno chiamate ad optare per la sezione del Runts più conforme alle proprie caratteristiche.

Le nuove iscrizioni

Un'ulteriore data da tenere a mente è quella del 24 novembre che darà il via libera alle nuove iscrizioni da parte di quegli enti che non siano già in possesso di alcune delle qualifiche ad oggi esistenti (Odv, Aps ed Onlus) e che vogliono accedere al Terzo settore.

È un'opzione che vedrà interessata una platea piuttosto indeterminata di soggetti che attualmente non sono registrati negli elenchi esistenti. Si pensi, ad esempio, alle associazioni culturali che non hanno ancora trovato una autonoma collocazione negli attuali registri oppure agli enti sportivi che risultano iscritti al solo Registro Coni e che potranno beneficiare della contestuale iscrizione nel Runts. ●

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



Il punto di riferimento
L'esperienza maturata dal sistema camerale con il Registro imprese - l'anagrafe informatica su oltre 6 milioni di imprese e

10 milioni di amministratori - è alla base dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore che sostituirà gli elenchi territoriali

Il portale Registro operativo da martedì 23 Iscrizione con istanza telematica

La piattaforma che conterrà tutte le coordinate degli enti è solo digitale: garantirà tracciabilità e trasparenza

Claudio Gagliardi*

Un Registro digitale e dinamico, con regole standard su tutto il territorio nazionale, accessibile online, contenente il patrimonio informativo del mondo del Terzo settore - fino a oggi disarticolato in registri gestiti a livello territoriale in maniera spesso disforme e poco coerente tra loro - costituito da dati strutturati in formato elaborabile e da documenti digitali.

È questo il nuovo portale Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo da martedì 23. Alla sua creazione

ha contribuito Unioncamere, attraverso InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l'innovazione digitale, affiancando il ministero del Lavoro e basandosi sull'esperienza del Registro imprese.

Con la nascita della piattaforma, gli enti del non profit potranno contare su uno strumento che consente un dialogo con la pubblica amministrazione statale e regionale interamente gestito attraverso procedure telematiche che, oltre ad assicurare la completa dematerializzazione della documentazione che deve essere prodotta, si avvalgono dei più moderni dispositivi

previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad): dalla firma elettronica, con la quale è possibile sottoscrivere un documento digitale con piena valenza legale, al protocollo informatico e alla posta elettronica certificata (Pec) per garantire tracciabilità, rapidità e certezza nella relazione tra enti e Runts.

In pratica, gli enti non profit che dal 24 novembre richiederanno l'iscrizione nel Runts potranno compilare sulla stessa piattaforma un'istanza telematica che riproduce quanto previsto dalla modulistica del Dm 106/2020 e alleggeriranno i documenti necessari firmandoli digitalmente. Riceveranno immediatamente una "distinta" della documentazione presentata e, dopo averne verificato la correttezza, potranno procedere alla sottoscrizione digitale e all'invio telematico dell'istanza stessa.

Ogni ente riceverà un numero identificativo di repertorio univoco a livello nazionale. Da qui in avanti l'ente non profit potrà essere aggiornato in tempo reale sulle diverse fasi di avanzamento della sua istanza, fino al completamento di tutta la procedura. Gli uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti, nonché l'ufficio statale per quanto riguarda le reti associative, potranno prendere tempestivamente in carico le diverse istanze e grazie a una struttura di "Back Office" effettuare i controlli previsti. Nel caso in cui l'istanza presentata fosse non corretta o incompleta l'ufficio competente potrà chiedere chiarimenti o integrazioni, iniziando un dialogo con l'ente - in tempo reale - all'interno della scrivania digitale dedicata.

Per le circa 89 mila Odr e Aps

già regolarmente iscritte negli attuali registri di settore la piattaforma informatica ha, invece, predisposto tutta la strumentazione necessaria affinché gli uffici competenti possano provvedere alla cosiddetta traslazione automatica nel Runts secondo la tempistica fissata dal Dm 106/2020.

Il portale Runts avvia quindi un processo di transizione digitale anche degli enti del Terzo settore, che potranno contare su uno strumento di promozione, di trasparenza e di garanzia anche per le loro controparti e per tutta la comunità, essendo prevista la possibilità per chiunque ne abbia interesse di consultare attraverso il portale le informazioni fondamentali sugli enti contenute nel Registro. ●

* vice segretario generale
Unioncamere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pratiche da sottoscrivere con la firma digitale

Il sistema informatico
Per le comunicazioni obbligo della Pec

Francesco Florio*

Il Runts è un'opportunità per avvicinare gli enti del Terzo Settore alla trasformazione digitale.

Oltre a costituire un passo avanti nel senso della razionalizzazione del sistema e semplificazione degli adempimenti, la disponibilità di una moderna piattaforma telematica con cui

rapportarsi in sicurezza attraverso strumenti digitali avanzati - Spid, Cle, firma digitale, protocollo elettronico, Pec - favorisce la partecipazione attiva di tanti cittadini di ogni età e livello di formazione a un cambiamento anzitutto culturale.

Nel definire i tracciati informativi con cui presentare le istanze telematiche, sono state sviluppate funzionalità che riproducono la modulistica approvata con il decreto 106/2020, rendendo agevole e intuitiva la relativa procedura di compila-

zione. L'istanza così creata prevede - da parte del soggetto che opera per conto dell'ente - l'utilizzo di strumenti digitali che consentono di inviare la pratica con le necessarie garanzie, permettendone la gestione informatica all'Ufficio di destinazione del Runts. In particolare, l'istanza - insieme ai documenti a essa allegati - va sottoscritta con firma digitale per garantirne la piena valenza legale e rispondere così anche ai requisiti di validità previsti dal Codice dell'amministrazione digitale (Cad)

per le istanze e dichiarazioni inviate per via telematica a una Pa.

Anche le comunicazioni tra ente e ufficio del Runts (e viceversa) hanno l'obbligo di rispettare determinati requisiti previsti dalla norma. Gli enti devono dotarsi di una casella Pec, che consente di individuare il mittente e il ricevente, rilasciare una ricevuta di avvenuta consegna al soggetto che invia la comunicazione e assicurare la verifica dell'avvenuto (o del mancato) recapito dei documenti e delle informazioni al destinatario.

Quanto agli allegati all'istanza, dovrà essere utilizzato il formato Pdf/A, formato digitale che l'AgID indica nelle linee guida del Cad per la sottoscrizione elettronica di documenti. L'utilizzo di tale formato consente all'amministrazione ricevente di applicare le regole previste per la conservazione del documento, garantendo l'immodificabilità nel tempo del suo contenuto e la certezza dell'origine. ●

* responsabile pubblico
amministrazione di InfoCamere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

**I Focus
del Sole 24 Ore**

Direttore responsabile
Fabio Tamburini

Caporedattore
Maria Carla De Cesari

Inserto a cura di **Gabriele Sepio**
Hanno collaborato **Enrico Bronzo, Maurizio Caprino, Annarita D'Ambrosio, Mauro Pizzin, Matteo Prioschi**

Settimanale -
Registrazione
Tribunale di Milano
n. 170 del 07-06-2013

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

100

Il requisito dimensionale
Per la qualifica di rete associativa le reti locali devono associare almeno 100 Ets o 20 fondazioni Ets.

La struttura

Sette sezioni per accogliere le realtà del Terzo settore

Per la prima volta il riconoscimento degli enti filantropici. Le reti associative possono svolgere attività di coordinamento

Marina Garone
Ilaria Iannone

Con l'avvio del Runts, per le realtà non profit che intendono acquisire la qualifica di Ets si apre la questione della corretta collocazione all'interno del Registro. La valutazione dovrà tener conto del modello organizzativo e delle caratteristiche dell'attività: il Runts è strutturato in sette sezioni che corrispondono alle diverse tipologie di ente del Terzo settore.

Odv e Aps

Le prime due sezioni sono dedicate a Odv e Aps. Vi confluiranno, dal 23 novembre, gli enti che sono già in possesso di tali qualifiche, in quanto iscritti negli

attuali registri di settore. A tal fine, occorrerà ovviamente che Odv e Aps provvedano ad adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dal Cts.

Dal 24 novembre, peraltro, potranno accedere alle sezioni in questione anche le realtà non profit in possesso dei requisiti per queste due particolari qualifiche. Ai fini dell'accesso alla sezione dedicata alle Aps o Odv, sarà necessario verificare che l'ente sia costituito in forma di associazione e che lo stesso si avvalga, in prevalenza, dell'attività di volontariato dei propri associati (potendo assumere lavoratori solo nei limiti necessari al regolare funzionamento).

Sono diverse, invece, le caratteristiche dei destinatari dell'attività: mentre le Odv operano

a favore di soggetti terzi rispetto all'associazione, le Aps possono indirizzare le attività istituzionali anche nei confronti dei propri associati e dei loro familiari.

Enti filantropici

Un'altra sezione del Runts è dedicata agli enti filantropici, che per la prima volta con la riforma del Terzo settore trovano riconoscimento. In questa sezione, potranno decidere di iscriversi gli enti costituiti in forma di fondazione o associazione riconosciuta, che si occupino di raccogliere fondi o gestire risorse patrimoniali con la finalità di erogare denaro, beni o servizi per il sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Imprese sociali

Nella sezione dedicata alle imprese sociali potranno collocarsi gli Ets che svolgono le proprie attività di interesse generale in forma di impresa, secondo le disposizioni del Dlgs

112/2017. Questa sezione coincide con la relativa sezione speciale del Registro imprese, che accoglierà anche le società di mutuo soccorso (Sms) che abbiano un versamento annuo di contributi associativi superiore a 50 mila euro o gestiscano fondi sanitari integrativi.

Le Sms che non rientrino in tali parametri potranno iscriversi direttamente in una sezione ad hoc del Runts, senza obbligo di iscrizione al Registro imprese.

Secondo livello e altri enti

Un espresso riconoscimento giuridico è dato agli enti associativi "di secondo livello", che abbiano come aderenti altri enti del Terzo settore: nel rispetto di specifici requisiti, potranno iscriversi nella sezione dedicata alle reti associative del Terzo settore, potendo così svolgere attività di coordinamento, supporto e rappresentanza degli Ets associati, anche presso i soggetti istituzionali.

Requisito indispensabile per

la qualifica di rete associativa è quello dimensionale. Le reti "locali" devono associare almeno 100 Ets o 20 fondazioni Ets, le cui sedi siano dislocate in almeno cinque regioni o province autonome; per le nazionali occorrono almeno 500 Ets o 100 fondazioni Ets (o almeno 100 mila persone fisiche nelle reti equiparate a quelle nazionali), con presenza in almeno 10 regioni o province autonome.

Le reti sono l'unica tipologia di Ets che potrà risultare iscritta contemporaneamente in due sezioni del Runts, potendo adottare anche una ulteriore particolare qualifica nel Terzo settore (ad esempio, Odv o Aps).

Il Runts prevede una sezione residuale, dedicata agli "altri enti del Terzo settore": vi si iscriveranno tutti quegli Ets (associazioni, fondazioni, altri enti di carattere privato) che non presentino i requisiti per una delle particolari categorie di enti sopra descritte. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se si perdono i requisiti si può cambiare area

Procedure di variazione

Il passaggio solo su iniziativa dell'ente

Ilaria Iannone

Un ulteriore aspetto da considerare al momento dell'accesso al Runts riguarda la possibilità per l'Ets di cambiare sezione di appartenenza. Un'ipotesi questa che si verifica come previsto dal Dm 106/2020 (articolo 22) per il venir meno dei requisiti di permanenza nelle sezioni inizialmente prescelte. In particolare, la migrazione potrà avvenire solo su iniziativa dell'Ets, su spe-

cifica domanda, anche nel caso in cui l'ufficio competente del Runts abbia comunicato all'ente di non essere più in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione d'iscrizione. In questo caso, qualora l'ente non presenti la domanda di migrazione entro il termine indicato dall'Ufficio, questo procederà alla cancellazione. Nel caso la migrazione riguardi, invece, gli enti dotati della personalità giuridica, non sarà necessario l'intervento del notaio a meno che non vi sia una contestuale modifica dello statuto.

Con particolare riferimento alla sezione dedicata alle reti, nel caso di Ets iscritta contemporaneamente in quella dedicata alle

reti associative e in un'altra, l'istruttoria sulla richiesta di migrazione da quest'ultima sarà condotta dall'Ufficio statale del Runts, che ne comunica l'esito all'Ufficio regionale o provinciale del Runts territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti. Analoga procedura è prevista per gli Ets iscritti unicamente nella sezione reti associative. In questo caso, a seguito dell'istruttoria effettuata con esito favorevole sulla richiesta di migrazione ad altra sezione, l'Ufficio statale provvederà a darne comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale del Runts territorialmente competente.

Diversamente, in caso di mi-

grazione dell'ente verso l'apposita sezione del Registro imprese dedicata alle imprese sociali, troveranno applicazione le modalità previste dal decreto interministeriale 16 marzo 2018, che definisce gli atti da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e le relative procedure. Nel caso contrario di migrazione di un'impresa sociale verso le altre sezioni del Registro unico del Terzo settore gli effetti della nuova iscrizione sono sospesi fino alla data di cancellazione ad opera dell'ufficio del Registro delle imprese.

Da evidenziare che quest'ultima operazione non sarà possibile per le imprese sociali costituite in

forma di cooperativa né per le società di mutuo soccorso, fatta eccezione per la transitoria possibilità di trasformazione in Aps o associazione del terzo settore, entro il 31 dicembre 2021 (articolo 43 Cts). Un processo quello della migrazione che, fino alla conclusione del relativo procedimento consentirà all'ente di mantenere i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza. Nel caso in cui il procedimento si concluda con esito positivo, l'iscrizione nella nuova sezione e cancellazione dalla sezione di provenienza sarà disposta contestualmente dal competente Ufficio Runts e senza soluzione di continuità. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



Deposito documentazione
Entro il 21 febbraio 2022
(ossia entro i 90 giorni
successivi alla data di avvio
della migrazione), l'Ufficio del

Registro nazionale Aps
trasferirà ai Runts,
ai fini del deposito,
i documenti in suo possesso
degli enti iscritti

L'automatismo

Volontariato e promozione sociale: verifiche entro agosto 2022

**Stop ai Registri attuali, documenti oggi
in possesso degli uffici regionali da trasferire
al Runts entro il 21 febbraio 2022**

**Marina Garone
Jessica Pettinacci**

Per gli enti del volontariato e di promozione sociale, scatta il 23 novembre l'avvio del Registro unico del Terzo settore (Runts).

Un momento molto atteso, specie per le circa 89 mila organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), attualmente iscritte nei relativi Registri Odv/Aps e destinatarie di un meccanismo di ingresso del tutto peculiare.

Tre appuntamenti insieme
Da notare la triplice valenza

del 23 novembre.

Questa data sancisce, da un lato, l'inizio del processo di "migrazione" delle Odv/Aps nelle relative sezioni del Registro unico e l'avvio di quest'ultimo e, dall'altro, segna la definitiva cessazione di tutti i Registri in cui gli enti non profit sono attualmente iscritti (Registri regionali e provinciali Odv/Aps; Registro nazionale Aps).

Le tempistiche individuate nel decreto direttoriale 561/2021 sono modulate sulla base delle previsioni contenute nel decreto istitutivo del Runts (Dm 106/2020) e tengono conto della necessità di dotare gli Uffici di un congruo

lasso di tempo per l'espletamento delle procedure di trasmissione e verifica della documentazione degli enti. In questo senso, a livello soggettivo, le date individuate interessano gli enti dotati della qualifica di Odv e Aps e non anche le Onlus, che dovranno invece attendere ulteriori comunicazioni circa le tempistiche previste per l'effettuazione della procedura di invio dei dati da parte dell'agenzia delle Entrate.

Le modalità operative

A livello operativo, per le Odv/Aps iscritte nei registri regionali, i competenti uffici provvederanno a trasmettere agli Uffici del Runts territorialmente competenti i dati in loro possesso (per esempio informazioni, copia di atto costitutivo e ultimo statuto) entro il 21 febbraio 2022, ossia entro i 90 giorni successivi al 23 novem-

bre prossimo. Coinvolti in questo procedimento saranno, anzitutto, gli enti che, alla data del 23 novembre prossimo, risultano regolarmente iscritti.

Discorso diverso, invece, per quelli enti per i quali siano pendenti al 23 novembre prossimo, provvedimenti di iscrizione o cancellazione dai Registri Odv/Aps. In quest'ipotesi, la trasmissione dei dati interesserà solo coloro il cui iter si sia concluso in senso favorevole e, a tal proposito, i "vecchi" registri resteranno operativi al solo fine di consentire la conclusione dei procedimenti pendenti.

Ove le Aps siano invece iscritte nel Registro nazionale (Aps a carattere nazionale e relative strutture territoriali e circoli affiliati) l'ufficio statale avrà 30 giorni per comunicare telematicamente i dati delle associazioni iscritte, potendo dunque adem-

piere agli oneri di trasmissione dei dati entro il 23 dicembre.

In ogni caso, la procedura di verifica dei requisiti per l'accesso al Runts, successiva all'opera di migrazione, segue gli stessi step previsti in capo agli uffici dei Registri regionali Odv/Aps.

Entro il 21 febbraio 2022 (ossia entro i 90 giorni successivi alla data di avvio della migrazione), l'Ufficio del Registro nazionale Aps trasferirà infatti al Runts, ai fini del deposito, i documenti degli enti iscritti di cui è in possesso.

Spetterà poi all'Ufficio del Runts effettuare, entro 180 giorni (dal 21 febbraio 2022, quindi fino ad agosto), i controlli della documentazione e le verifiche sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella sezione del Registro di riferimento. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reti associative, competenza all'ufficio nazionale

La struttura

Per gli enti singoli conta la sede legale

Jessica Pettinacci

Con l'avvio del Registro unico, al via i nuovi sistemi di iscrizione delle Aps affiliate. Il procedimento di migrazione automatica nel Runts interesserà i dati di tutti quegli enti attualmente iscritti nei registri di settore.

In particolare, nel caso delle Aps, tre saranno le tipologie di flussi informativi che assumeranno rilievo dal 23 novembre prossimo:

1. migrazione dei dati dai

Registri regionali Aps;

2. migrazione dei dati delle Aps nazionali dal Registro nazionale Aps;

3. migrazione dei dati delle articolazioni territoriali e circoli affiliati all'Aps nazionale dal registro nazionale Aps.

In via generale, i dati degli enti verranno trasmessi agli Uffici del Runts, competenti secondo il criterio della territorialità, ossia in base al territorio della Regione o provincia autonoma in cui ha la sede legale l'ente (articolo 47 del Dlgs 117/17 o "Cts" e 5 del Dm 106/20). A questa regola, l'unica eccezione sarà rappresentata dalle reti associative, per le quali resta ferma la competenza dell'Ufficio del Runts a livello

statale presso il ministero del Lavoro.

Si tratta di una novità rispetto al sistema ante riforma, ove permane la competenza dell'Ufficio statale sia per l'Aps Nazionale che con riferimento agli enti ad essa affiliati iscritti nel Registro nazionale.

In base alla "vecchia" disciplina in tema di promozione sociale - che verrà definitivamente meno il 23 novembre prossimo - l'associazione di base può assumere la qualifica di Aps, iscrivendosi sia in proprio nel relativo Registro regionale che per il tramite dell'Aps Nazionale, in qualità di articolazione territoriale della stessa, a fronte di una dichiarazione attestante la sus-

stenza dei requisiti di legge presentata dal legale rappresentante dell'associazione nazionale cui aderiscono (articolo 5 del Dm 471/01).

Con il Runts cambia, invece, la prospettiva. A livello operativo, il legislatore della riforma consente agli enti affiliati ad una rete associativa di accedere al Runts anche per il tramite della rete stessa. Ciò a patto che alla domanda di iscrizione sia allegato il mandato del legale rappresentante dell'ente affiliato e un'attestazione di affiliazione alla rete associativa rilasciata dal legale rappresentante di quest'ultima.

Una chance da valutare a pieno da parte degli enti sia in termini di semplificazione

delle procedure di accesso sia per il dimezzamento delle tempistiche di controllo previste dal Codice rispetto alla modalità ordinaria. In particolare, secondo le previsioni del Cts, ove l'ente affiliato adotti un modello di statuto standard, predisposto dalla propria rete e approvato dal ministero del Lavoro, l'Ufficio del Runts verifica la regolarità della documentazione e iscrive l'ente nel Registro (articolo 47, comma 5 Cts). Con la precisazione, tuttavia, che a prescindere dalle modalità di iscrizione al Runts, l'Ufficio competente non sarà più quello statale ma quello competente a livello territoriale. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

100 o 500

Valori minimi

Le realtà locali devono avere almeno 100 enti del Terzo settore o 20 fondazioni, quelle nazionali 500 enti o 100 fondazioni

Coordinamento

Le reti associative con requisiti in base al numero degli affiliati

L'iscrizione al Runts avviene in una sezione dedicata ed è possibile l'opzione anche per un'altra qualifica

Veronica Varone

Il debutto del Runts interesserà anche le reti associative, che potranno accedere al registro nel caso in cui rispettino determinati requisiti dimensionali. Per le reti locali serviranno almeno 100 enti del Terzo settore (Ets) o 20 fondazioni. Per le nazionali si sale a 500 Ets o 100 fondazioni (Ets o almeno 100mila persone fisiche), con presenza in almeno 10 regioni e province autonome.

È un mondo composito quello delle reti («poliformismo organizzativo») che, come rilevato dal ministero del Lavoro nella circolare 2/2021, trova la sua collocazione all'interno del Runts in un'apposita sezione (articolo 46, lettera e, del Codice del terzo settore-Cts) per cui sarà competente l'ufficio statale del registro individuato presso lo stesso ministero.

Doppio passaggio

In questa fase, quindi, gli enti che sono strutturati come rete potranno scegliere una sezione "primaria" in cui collocarsi in base alla veste giuridica adottata e alle modalità operative. Pertanto gli enti su base volontaria, come Odv e Aps, potranno iscriversi nelle sezioni di riferimento purché siano in possesso dei relativi requisiti. Inoltre, se già in possesso della qualifica, saranno interessate a partire dal 23 novembre prossimo dal processo di trasfusione. Mentre le associazioni (riconosciute o meno) prive di specifiche qua-

lifiche potranno richiedere l'iscrizione nella sezione residuale dedicata «agli altri enti Terzo settore».

Una volta ottenuta l'iscrizione in una sezione "primaria", potranno richiedere l'inserimento aggiuntivo nella sezione delle reti associative. In questo caso competente è l'ufficio statale del Runts che sarà chiamato a verificare la correttezza delle informazioni allegare all'istanza inoltrata dal legale rappresentante. In particolare, dovranno essere riportati:

- i riferimenti relativi agli Ets aderenti, anche in via indiretta, alla rete al fine di provare i requisiti numerici previsti dall'articolo 41 del Dlgs 117/2017;
- il possesso da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell'organo amministrativo dei requisiti di onorabilità richiesti dal Cts;
- e, in caso di rete che esercita

anche le attività di monitoraggio e autocontrollo degli associati, la documentazione da cui risulti lo svolgimento di tali attività.

Questa procedura consentirà l'iscrizione nei successivi 60 giorni dalla presentazione, a eccezione del caso in cui venga adottato uno statuto standard o unico predisposto dalla rete associativa, autorizzato dal ministero del Lavoro, con contestuale riduzione dei tempi (30 giorni).

Domanda unica

In alternativa, in caso di rete associativa, invece di iscriversi in più sezioni, verrà presentata un'unica istanza all'ufficio statale e laddove l'istruttoria risulti positiva, verrà comunicato all'ufficio regionale del Runts territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione reti, così che vi sia automatica iscrizione (con pari decorrenza) nella sezione ulteriore.

Conseguenze

Dall'accesso al Runts come rete ovviamente deriveranno vantaggi e oneri. Le reti, infatti, possono derogare ad alcune delle disposizioni obbligatorie per gli altri Ets, con riferimento alla disciplina del diritto di voto e rappresentanza in assemblea. Ma soprattutto, nell'ipotesi di ricorso a uno statuto standard, potranno vedersi iscrivere i propri Ets nel Runts con procedura semplificata di 30 giorni. A tali onori si accompagnano molti oneri, perché con l'istituzionalizzazione della categoria risulteranno cogenti le funzioni di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ma anche quelle, rimesse alle reti associative nazionali, di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica alla governance dell'ente. ●

Serve l'attestato di adesione

Rappresentanze
È possibile aderire a più reti associative

Maria Nives Iannaccone

Gli enti affiliati alle reti associative sono iscritti nella sezione del Runts corrispondente alla categoria cui appartengono. L'individuazione dell'ufficio competente è basata sul criterio territoriale della sede legale.

Oltre alla documentazione prevista dall'articolo 8 del decreto Runts, gli enti affiliati devono allegare all'istanza di iscrizione l'attestazione di adesione alla rete rilasciata dal legale rappresentante di quest'ultima; se iscritti a più reti, dovranno produrre un'attestazione per ognuna di esse. Qualora l'ente affiliato rivestisse la qualifica di impresa sociale, al momento dell'iscrizione dovrà integrare le informazioni richieste con l'indicazione della rete cui è affiliato: il modulo di iscrizione non chiede questo dato.

La partecipazione alla rete degli enti affiliati può profilarsi in diversi modi, più o meno stringenti: gli affiliati possono essere un'articolazione organizzativa interna della rete, pur mantenendo una soggettività distinta rispetto a questa, o anche meri associati.

L'iter veloce

L'iscrizione degli enti affiliati può avvenire con tempi dimezzati rispetto agli altri Ets. A tal fine la rete associativa può predisporre modelli standard tipizzati dell'atto costitutivo e

dello statuto, soggetti ad approvazione da parte del ministero del Lavoro. Qualora l'ente affiliato dovesse adottare tale modello standard, l'ufficio del Runts è tenuto a verificare solo la regolarità formale della documentazione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Gli enti affiliati rimarranno comunque liberi di adottare uno statuto diverso da quello proposto dalla rete; in tal caso saranno soggetti al normale tempo di verifica, stabilito in 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione nel nuovo registro.

La riduzione del termine di iscrizione è applicata inoltre nel caso in cui la rete associativa stabilisca che tutti gli enti appartenenti alla sua rete devono adottare uno statuto standard da essa predisposto, anche questo soggetto all'approvazione del ministero. L'ente affiliato, conoscendo che l'adesione alla rete comporterà l'obbligo di assumere quello specifico statuto, sarà libero di aderirvi o meno.

Il passaggio

Il decreto Runts si occupa della trasfusione delle articolazioni territoriali e dei circoli iscritti nel registro nazionale delle Aps, quali affiliati alle Aps nazionali. Il giorno prima dell'operatività del nuovo registro stabilisce che i loro dati devono essere comunicati dal ministero al Runts. L'ufficio regionale del Runts competente per sede dovrà verificare la sussistenza dei requisiti utili all'iscrizione, entro 180 giorni successivi al ricevimento della documentazione. ●

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

30 giorni

Procedura sprint

Una procedura semplificata per gli enti che abbiano redatto atto costitutivo e statuto secondo modelli standard approvati dal

ministero: in tal caso, l'Ufficio effettuerà il controllo formale della documentazione e darà riscontro all'ente entro 30 giorni

Le nuove adesioni Dalla formazione alla ricerca il Registro supera i vecchi steccati

Da mercoledì 24 è possibile l'iscrizione di tutti gli enti che finora non hanno trovato una collocazione negli elenchi settoriali

Marina Garone

Al via le nuove iscrizioni al Runts. Dal 24 novembre sarà possibile, per gli enti che intendano adottare la qualifica di Ets, presentare istanza di iscrizione in una delle sezioni del nuovo Registro. Un passo fondamentale nell'attuazione della riforma, che consentirà agli enti non profit che svolgono attività di interesse generale di accedere al Terzo settore e applicare in tal modo, a seconda della sezione di riferimento, le previsioni del Codice indirizzate alle diverse tipologie di Ets (Odv, Aps, imprese sociali, enti filantropici, società di mutuo soccorso, reti associative, altri enti del Terzo settore).

Il termine del 24 novembre riguarda tutti gli enti diversi da quelli che risultano già iscritti negli attuali registri Onlus, Odv e Aps. Per gli enti che già rivestono la qualifica di Odv e Aps, è prevista infatti un'apposita procedura di migrazione dei dati nelle rispettive sezioni (dal 23 novembre), mentre per le Onlus occorrerà attendere una separata comunicazione, che definirà le modalità con le quali l'agenzia delle Entrate effettuerà gli adempimenti per l'avvio della relativa procedura.

L'apertura delle iscrizioni al Runts segna dunque una data importante soprattutto per quegli enti ai quali non era finora assegnata una specifica identità nell'ambito del non profit, che potranno così accedere alla nuo-

va qualifica di Ets e ad un sistema unitario di registrazione. Potranno valutare l'iscrizione al Runts, ad esempio, gli enti che svolgono attività educative, formative o culturali di interesse sociale, le organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario, le fondazioni di ricerca o quelle che erogano beni o servizi in favore di altri settori di interesse generale. Si tratta di enti che in molti casi non trovavano, ad oggi, una precisa collocazione nei diversi registri settoriali (non operando in ambito Onlus o in quello del volontariato) e che potranno in tal modo accedere a un sistema organico di regole, finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione delle attività di interesse generale svolte.

L'avvio del Runts segnerà l'attivazione della nuova procedura per l'adozione della personalità giuridica, che gli Ets potranno ora acquisire all'atto dell'iscrizione nel Registro, previo controllo notarile in merito alla

sussistenza dei requisiti (articolo 22 del Codice del Terzo settore).

Sotto il profilo operativo, per le nuove iscrizioni la procedura varia a seconda che l'ente sia o meno dotato di personalità giuridica, o intenda acquisirla con l'iscrizione al Runts.

Per gli enti privi di personalità giuridica, l'istanza sarà presentata a cura del legale rappresentante. In caso di documentazione incompleta, l'Ufficio Runts inviterà l'ente a integrarla entro un termine non superiore a 30 giorni. Dalla presentazione della domanda o dall'integrazione decorrerà un termine di 60 giorni, entro il quale l'Ufficio potrà provvedere all'iscrizione o comunicare i motivi ostativi, assegnando 10 giorni per eventuali osservazioni. Una procedura semplificata è prevista per gli enti che abbiano redatto atto costitutivo e statuto secondo modelli standard tipizzati: in tal caso, l'Ufficio effettuerà il controllo formale della documentazio-

ne e darà riscontro all'ente entro 30 giorni. Nel caso degli enti dotati di personalità giuridica, o che intendano acquisirla mediante iscrizione nel Runts, sarà invece il notaio a svolgere un ruolo proattivo nel relativo procedimento (si veda l'articolo a pagina 9).

Alla scadenza dei termini procedurali assegnati all'Ufficio, la domanda si intenderà accolta: ciò al fine di assicurare maggiore certezza sui tempi di risposta, con riferimento sia all'adozione della qualifica di Ets sia dell'eventuale personalità giuridica. Un aspetto da segnalare è che l'iscrizione non sembra poter avere efficacia retroattiva al momento della presentazione della domanda, a differenza di quanto previsto, ad esempio, per l'Anagrafe Onlus. Gli effetti derivanti dall'adozione della qualifica di Ets (e dell'eventuale personalità giuridica) dovrebbero dunque decorrere dal perfezionarsi dell'iscrizione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le procedure diventano digitali

I documenti

L'iter è controllabile in tempo reale

Ilaria Iannone

L'avvio del Runts porterà gli enti non profit a fare i conti non solo con le nuove modalità di accesso ma anche con una serie di adempimenti. Gli enti che si iscriveranno potranno accedere a un'area riservata, mediante apposita procedura, attraverso cui consultare in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche inviate all'Ufficio Runts competente. Inoltre, a ogni ente sarà asso-

ciato un numero di repertorio univoco e non modificabile.

Cambiano, infatti, le modalità attraverso cui gli enti si interfaceranno con gli Uffici: l'istanza di iscrizione, le eventuali integrazioni nonché gli ulteriori depositi dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Con particolare riferimento alla fase di iscrizione nel Runts, l'ente infatti dovrà avvalersi dell'apposita funzione, presente sul portale gestito da Unioncamere, attraverso delle maschere di compilazione guidata tramite le quali dovranno essere inseriti i dati richiesti negli appositi campi.

L'ente dovrà quindi allegare

i documenti richiesti dalla piattaforma (i.e. atto costitutivo, statuto, bilanci) in formato Pdf/A, debitamente firmati in P7m (Cades) e correlati dalla dichiarazione di conformità all'originale. In particolare, alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) atto costitutivo (in mancanza si può depositare un'attestazione di irreperibilità o insussistenza);
- 2) statuto registrato presso l'agenzia delle Entrate;
- 3) una copia dell'ultimo/i due bilanci consecutivi approvati se si tratta di un ente che già esercita l'attività;
- 4) l'eventuale attestazione di

adesione a una rete associativa. In aggiunta, occorrerà indicare alcuni dati relativi all'ente e alle modalità di svolgimento delle attività (come, ad esempio, la sezione del Runts in cui si richiede l'iscrizione, la denominazione, il codice fiscale o partita Iva, la forma giuridica, la sede legale, le attività di interesse generale; il numero dei lavoratori; la dichiarazione di presunzione di commercialità o meno dell'ente).

Ove l'ente chieda di essere iscritto nella sezione Odv e Aps, in sede di presentazione della domanda dovrà indicare ulteriori informazioni, come ad esempio il numero dei soci cui è riconosciuto il di-

ritto di voto, (distinti per persone fisiche e persone giuridiche), nonché il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati e quello dei volontari.

Per ogni allegato sarà necessario procedere alla relativa "indicizzazione" ossia per ogni documento si dovrà specificare la tipologia tra quelle predefinite, con indicazione di una data e un'eventuale descrizione. In sede d'iscrizione, tra gli altri dati, sarà particolarmente importante indicare la Pec dell'ente da utilizzare per le future comunicazioni. Infatti l'ente che intende accedere al Registro deve esserne munito. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

15.000

il patrimonio minimo
Tra i requisiti c'è il patrimonio minimo, fissato in 15mila euro per le associazioni e in 30mila euro per le fondazioni

Nuova procedura Tocca al notaio il controllo per ottenere la personalità giuridica

Il riconoscimento avviene in modo contestuale all'iscrizione nel Registro. Si supera il regime concessorio

Enrico Maria Sironi

Con l'avvio dell'operatività del Runts trova attuazione una delle novità più rilevanti del Cts: il superamento del regime concessorio della personalità giuridica, fin qui rimessa a un provvedimento amministrativo affidato al prefetto o alla regione.

Con la riforma, infatti, prende avvio il nuovo regime che prevede il conseguimento della personalità giuridica degli Ets per effetto dell'iscrizione nel Runts, a seguito della domanda presentata dal notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo (così come già avviene per le società di capitali).

L'articolo 22 del Cts, infatti, affida al notaio la verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge (compreso il patrimonio minimo, fissato in 15mila euro per le associazioni e in 30mila euro per le fondazioni). Con la conseguenza che nessuna domanda, né alcuna documentazione dovrà essere più presentata nel Registro delle persone giuridiche istituito presso prefetture e regioni.

La riforma, infatti, tende a velocizzare il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica superando i problemi legati al precedente sistema, che aveva causato prassi differenziate (e a volte discrezionali) sul territorio. In questo contesto, all'Ufficio del Runts compete, esclusivamente la verifica della regolarità formale della documentazione con precise tempistiche.

In particolare: entro 60 giorni questo provvede all'iscrizione dell'ente o tra-

smette l'invito a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione, fissando un termine non superiore a 30 giorni.

Entro i 60 giorni successivi all'integrazione (o all'infruttuoso decorso del termine), all'iscrizione o al rigetto della domanda (reclamabile al Tar competente). In mancanza di provvedimento, vige il principio del silenzio-assenso.

Medesima procedura è prevista per l'iscrizione degli enti preesistenti, con personalità giuridica acquisita ai sensi del decreto 361/00 (o del precedente articolo 12 del Codice civile), ovvero per quelli preesistenti privi di personalità giuridica, che intendano conseguirla mediante l'iscrizione al Runts. In tali casi il controllo di legalità è rimesso al notaio che ha verbalizzato la delibera del competente organo di adeguare lo statuto al Cts.

Per gli enti preesistenti già

dotati di personalità giuridica l'iscrizione nel Runts determina, come previsto dall'articolo 22, comma 1-bis Cts, la "sospensione" della relativa iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso la prefettura o la regione competente.

Anche per loro il notaio deve verificare il patrimonio minimo e, trattandosi di ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà poste sia attive che passive, sarà necessario conoscere lo stato patrimoniale dell'ente attraverso una relazione giurata (riferita a non oltre 120 giorni antecedenti la domanda, secondo l'opinione più accreditata) redatta da un revisore legale iscritto all'albo o da società di revisione (nominati dall'ente medesimo).

Tutti gli enti possono presentare la domanda di iscrizione al Runts a partire dal 24 novembre.

Un caso particolare riguarda gli enti preesistenti che abbiano già deliberato l'adeguamento delle disposizioni statutarie al Cts nel periodo transitorio (anche sfruttando la previsione del quorum deliberativo ridotto), subordinando gli effetti della delibera all'operatività del Runts e delegando l'organo amministrativo a depositare al notaio la documentazione necessaria alla verifica della consistenza patrimoniale, aggiornata a tale momento. In questo caso, il termine di 20 giorni entro il quale il notaio deve provvedere al deposito della domanda di iscrizione al Runts decorrerà dalla data dell'atto di deposito. Infine, con l'avvio del Runts, trova attuazione anche la previsione del Cts che collega all'iscrizione nel registro, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge, l'efficacia delle modifiche statutarie degli Ets con personalità giuridica. ●

IN SINTESI

L'acquisizione della personalità giuridica degli Ets è una delle principali novità, grazie alla quale viene superato il preesistente regime concessorio del Dpr 361/2000. L'iscrizione al Registro unico nazionale (Runts), dopo la verifica dei requisiti da parte del notaio, comporta già il conseguimento, in forma omogenea e lineare, della personalità giuridica

Verifiche di legalità e sui requisiti

Atto pubblico
Focus su statuto e patrimonio

Gianluca Abbate

A partire dal 24 novembre anche gli enti già in possesso della personalità giuridica avranno la possibilità di accedere al Runts. In questo caso, l'iscrizione al Registro di fatto determinerà la sospensione dai preesistenti Registri delle persone giuridiche di cui al Dpr 361/2000.

La figura del notaio, per gli enti già dotati di personalità giuridica, ricoprirà un ruolo rilevante al momento dell'iscrizione. Spetterà a quest'ultimo, infatti, effettuare il controllo di legalità sostanziale sullo statuto in conformità al Cts, nonché verificare l'adeguatezza della consistenza patrimoniale, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 22 del Cts.

Tanto nell'ipotesi di costituzione di nuovo ente, quanto in quella di adeguamento di ente preesistente, il patrimonio dovrà essere di ammontare non inferiore a 15mila euro per le associazioni e 30mila euro per le fondazioni. A tal proposito, la normativa vigente prevede che, in caso di patrimonio costituito da solo denaro, dall'istanza presentata dovrà risultare l'attestazione della sussistenza minima, a mezzo di apposita certificazione bancaria. Nel caso, invece, di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore e

la composizione saranno comprovati mediante relazione giurata redatta da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. Ma come dovrà avvenire la valutazione del patrimonio in caso di enti già dotati di personalità giuridica? A tal riguardo, va precisato che l'articolo 16 del Dm 106/2020, dettato per l'iscrizione nel Runts degli enti di nuova costituzione, è richiamato dall'articolo 17 del Dm per l'ipotesi di iscrizione nel Runts degli enti già dotati di personalità giuridica.

Ne consegue che, anche per questi ultimi, dall'istanza inoltrata dovrà risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo che in caso di denaro avverrà attraverso certificazione bancaria. Tuttavia, in merito agli enti preesistenti sembra difficilmente praticabile il ricorso alla sola certificazione. Mentre per gli enti di nuova costituzione, è logico presumere l'assenza di rapporti giuridici passivi tali da incidere sulla consistenza patrimoniale rappresentata dagli apporti in denaro, diverso è a dirsi per gli enti preesistenti. Questi, infatti, anche nell'ipotesi in cui il patrimonio attivo sia composto solo da denaro potrebbero essere contraddistinti da rapporti giuridici passivi in grado di ridurre la consistenza patrimoniale al di sotto della soglia minima. Ciò indurrebbe a suggerire l'opportunità di richiedere, in ogni caso la relazione giurata. ●

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



Le denominazioni sociali
Per gli enti che intendono assumere la qualifica di Odv/Aps, lo statuto deve includere le modalità di svolgimento delle

attività e adottare e utilizzare la denominazione sociale «organizzazione di volontariato» o «associazione di promozione sociale»

I controlli degli uffici

Sotto esame lo statuto e le informazioni su soci e volontari

Se dalle verifiche emergono irregolarità che non consentono l'iscrizione si avvia un confronto con l'ente

Jessica Pettinacci

Per associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato, con l'avvio del Registro unico scattano la trasmigrazione dei dati e la stagione dei controlli.

A ben vedere, l'avvio della procedura di migrazione dai "vecchi" Registri Odv/Aps al Runts determinerà il trasferimento di un'ingente mole di dati e costituirà un impegnativo banco di prova per gli Uffici, chiamati a verificare la sussistenza dei requisiti per la collocazione nell'apposita sezione del Registro unico. Un momento atteso quanto delicato, per il quale il legislatore stesso della riforma ha garantito agli uffici un congruo lasso temporale e provviste finanziarie per

lo svolgimento dei compiti di iscrizione, revisione, cancellazione e controllo (articolo 53, commi 1 e 3 del Dlgs 117/2017, cioè il Codice del Terzo settore o Cts). Nella sostanza, la procedura di migrazione sarà avviata - dal 23 novembre - su impulso degli Uffici Odv/Aps che, entro 90 giorni, comunicheranno "massivamente" i dati in loro possesso e non richiederà, in prima battuta, alcuna iniziativa da parte degli enti iscritti. Quest'ultimi andranno a popolare automaticamente il Registro unico, senza la necessità di avviare alcuna interlocuzione ove il controllo abbia esito positivo circa la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Cts.

Attenzione, tuttavia, se dalle verifiche dell'Ufficio del Runts emergano profili di irregolarità che non consentano di perfezionare le procedure di iscrizione: in questo caso, gli enti saranno necessariamente coinvolti ai fini del perfezionamento dell'iter.

A titolo esemplificativo, i controlli potranno interessare lo statuto dell'ente che dovrà essere adeguato alle disposizioni del Cts. In particolare, lo statuto dovrà riportare le clausole aventi natura obbligatoria per la generalità degli enti del Terzo settore (Ets). Si pensi, ad esempio, alle previsioni circa l'assenza di scopo di lucro o il divieto di distribuzione indiretta di utili.

Per gli enti che intendano assumere la qualifica di Odv/Aps nel Runts, l'Ufficio dovrà poi verificare che lo statuto ricomprenda anche le ulteriori previsioni richieste per queste specifiche tipologie di Ets. Vale a dire, ad esempio, quelle relative alle modalità di svolgimento delle attività, nonché all'adozione e all'utilizzo della denominazione sociale «organizzazione di volontariato» o «associazione di promozione sociale».

Per gli enti che intendano assumere la qualifica di Odv/Aps nel Runts, l'Ufficio dovrà poi verificare che lo statuto ricomprenda anche le ulteriori previsioni richieste per queste specifiche tipologie di Ets. Vale a dire, ad esempio, quelle relative alle modalità di svolgimento delle attività, nonché all'adozione e all'utilizzo della denominazione sociale «organizzazione di volontariato» o «associazione di promozione sociale».

LA TRASMIGRAZIONE

Non è da escludere un intervento volontario dell'ente durante il procedimento di trasmigrazione, anche tramite il notaio, per avanzare richieste specifiche, quali l'iscrizione in una diversa sezione del Runts o l'acquisizione della personalità giuridica, nonché depositare i documenti necessari a supporto. In questa fase, un ruolo importante per facilitare il dialogo tra gli enti e gli Uffici del Runts potrà essere svolto dalle reti associative che, in ragione delle attribuzioni ex articolo 41 Cts, potranno cooperare con gli Uffici per colmare il deficit documentale o informativo che dovesse emergere durante la trasmigrazione

riato» o «associazione di promozione sociale».

In ogni caso, per Onlus, Odv e Aps, resta ferma la possibilità di procedere all'adeguamento statutario con le maggioranze dell'assemblea ordinaria entro il 31 maggio 2022. Nella sostanza, questo termine, coordinato con le tempistiche di avvio del Runts dettate dal ministero del Lavoro, consentirà agli enti di avere una finestra temporale per adeguare gli statuti anche dopo l'operatività del Runts. Altro aspetto che potrà costituire oggetto di controllo riguarda le informazioni richieste agli enti ai fini dell'iscrizione. In particolare, per le Odv e Aps, occorrerà verificare se siano stati indicati il numero degli associati con diritto di voto, dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati (con relativa polizza assicurativa), nonché i volontari iscritti nel registro dell'ente o quelli degli enti aderenti di cui si avvalgono (articolo 8, comma 6, lettera r del Dm 106/2020). ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calendario preciso su verifiche e controdeduzioni

Gli esiti

È possibile la richiesta di integrazioni

Marina Garone
Gabriele Sepio

La migrazione dei dati delle Odv e Aps iscritte negli attuali registri contemplerà una fase di controllo da parte degli Uffici, per perfezionare l'iscrizione nel nuovo Runts. Questo iter sarà dunque scandito da specifici termini, con riferimento sia alle informazioni e chiari-

menti che potranno essere richiesti agli enti nella fase di migrazione, sia ai tempi di risposta da parte dell'Ufficio.

È bene dunque riepilogare i diversi scenari configurabili nella fase di trasferimento dei dati, nonché gli aspetti ai quali le Odv e Aps dovranno prestare particolare attenzione nell'ambito della migrazione.

A partire dalla presa in carico dei dati provenienti dai "vecchi" registri, gli Uffici Runts avranno 180 giorni di tempo per effettuare il controllo in merito alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione

nelle rispettive sezioni Odv/Aps. In questa fase, ove la documentazione trasmessa dal registro di provenienza sia completa e qualora sussistano i requisiti per la qualifica di riferimento, l'Ufficio Runts provvederà all'iscrizione nella relativa sezione, dandone comunicazione all'ente interessato. Può accadere che la documentazione trasmessa sia carente rispetto a quella richiesta ai fini dell'iscrizione nel Runts.

In questo caso, l'Ufficio provvederà a richiedere all'ente integrazioni, assegnando un termine di non più di 60 giorni

per ottemperare. Sarà fondamentale rispondere alle richieste documentali dell'Ufficio: l'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine assegnato comporterà la mancata iscrizione nel Runts e la perdita della qualifica di Odv o Aps.

Diverso il caso in cui dal controllo dell'Ufficio emergano motivi ostativi all'iscrizione nel Runts: in tale ipotesi l'Ufficio assegnerà all'ente un termine di dieci giorni per presentare proprie controdeduzioni o per manifestare l'intenzione di regolarizzare la

propria posizione, dandone prova nei successivi 60 giorni.

In questa fase, può accadere anche che l'Ufficio non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente alla sua veste originaria (Odv o Aps), ma ritenga possibile l'iscrizione in altra sezione del Runts. In tal caso, l'Ufficio ne darà comunicazione all'interessato, individuando la sezione proposta e assegnando all'ente dieci giorni per controdedurre o per chiedere l'iscrizione nella diversa sezione. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

31 marzo

La data limite

Le Onlus possono iscriversi entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione Ue

Onlus

L'Anagrafe sarà cancellata solo dopo il nullaosta Ue

Se l'ok di Bruxelles alle misure fiscali arriverà nel 2022 l'elenco resterà in vita tutto l'anno con le vecchie agevolazioni

Andrea Fatarella

La pubblicazione del decreto direttoriale 561 del 26 ottobre, oltre a fissare il termine entro cui avrà avvio il processo di trasfusione per Odv e Aps, individua una data altrettanto storica: il termine dal quale cesserà la possibilità di richiedere all'agenzia delle Entrate di acquisire la qualifica di Onlus.

Infatti, come stabilito dall'articolo 38, comma 3 del Dm 106/2020, le procedure di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus cesseranno alla data del giorno antecedente il termine fissato dal ministero per l'avvio del Runt (23 novembre). Quindi dal 22 novembre l'Anagrafe verrà "congelata", restando in vita per i soli procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data.

In altri termini dal 22 novembre l'agenzia delle Entrate potrà iscrivere, una volta effettuata la prevista attività di controllo preventivo, solo gli enti che avranno consegnato la comunicazione di iscrizione all'ufficio postale o l'avranno presentata a mano alla competente direzione regionale, entro la suddetta data. Trascorso tale termine non sarà più possibile richiedere l'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus. Resteranno naturalmente esclusi i casi pendenti presso le Commissioni tributarie o in Cassazione, nonché le eventuali ipotesi di iscrizione a seguito di autotutela in relazione ai provvedimenti di non iscrizione o cancellazione.

Tempistica ancora incerta
Seppur l'avvio del Runt vedrà

di fatto "congelata" l'Anagrafe delle Onlus, bisogna comunque tener a mente che le disposizioni previste dagli articoli 10 e seguenti del Dlgs 460/1997 riguardanti la disciplina fiscale delle Onlus, comprese quelle relative alla gestione dell'Anagrafe, continueranno a sopravvivere, in base all'articolo 102, comma 2, del Dlgs 117/2017 (Cts), fino al 31 dicembre dell'anno in cui si saranno verificate le condizioni di operatività del Runt e del rilascio della prevista autorizzazione da parte della Ue.

Lo scenario

Nell'ipotesi che l'autorizzazione venga rilasciata nel corso del 2022, l'Anagrafe delle Onlus continuerà ad esistere per tutto il 2022, benché nessuna organizzazione potrà richiederla l'iscrizione.

In questo periodo le Onlus iscritte continueranno a fruire delle agevolazioni fiscali previ-

ste dal Tuir. Si ricorda infatti che, in base all'articolo 150 del Tuir per le Onlus (ad eccezione delle Onlus cooperative), non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali, e che i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Di contro, l'agenzia delle Entrate continuerà a svolgere nei confronti delle Onlus iscritte nell'Anagrafe delle Onlus, fino a quando questa sarà operativa, l'attività di controllo al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari all'utilizzo della denominazione di Onlus e alla fruizione delle agevolazioni previste.

Nel contesto così delineato, quindi, le Onlus, per tutto il tempo in cui saranno iscritte nella relativa Anagrafe, dovranno continuare ad applicare la normativa prevista dagli articoli 10 e seguenti del Dlgs 460/1997 e, pertanto, svolgere la propria attività esclusivamente nei 12 settori tipici delle Onlus, garantire che non ci sia distribuzione diretta o indiretta di utili, svolgere in maniera democratica la vita associativa, tenere una corretta contabilità e così via.

Anche nell'ipotesi in cui tali enti vogliano adeguare i propri statuti alle disposizioni previste dal Cts, in previsione di una futura iscrizione nel Runt (iscrizione che comporterà in base all'articolo 34, comma 13 del Dm 106/2020 la cancellazione dall'Anagrafe), dovranno prestare attenzione a prevedere che gli effetti delle nuove clausole decorrano dalla data di iscrizione nel registro, in quanto queste potrebbero essere incompatibili con la normativa propria delle Onlus e comportare la cancellazione dall'Anagrafe delle Onlus. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fuori dal Registro patrimonio a rischio

Le variabili

Come valutare in quale sezione confluire

Patrizia Claps

Con la partenza del Runt dal 23 novembre, le Onlus devono assumere precise scelte. A differenza delle Odv e delle Aps, infatti, le Onlus non trasfonderanno in via automatica, potendo iscriversi a partire dal giorno di pubblicazione sul sito delle Entrate di tale elenco e comunque non oltre il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui la Ue avrà disposto l'autorizzazione sui nuovi regimi fiscali.

In sostanza, le Onlus potranno decidere se iscriversi "sin da subito" al Registro per acquisire la qualifica di Ets senza effetti devolutivi sul patrimonio conseguenti la perdita della qualifica di Onlus (si veda articolo 101, comma 8 del Cts), ma rinunciando al regime agevolativo previsto dal Dlgs 460/1997.

In alternativa, potranno attendere fino al 1° gennaio del periodo di imposta successivo alla autorizzazione Ue, mantenendo l'attuale qualifica e il relativo regime fiscale fino alla sua abrogazione, ma non oltre il 31 marzo dello stesso anno.

In tale quadro, pubblicato l'elenco, alcune Onlus, valutando le conseguenze derivanti dall'accesso al Runt, potranno decidere comunque di iscriversi. In questo caso, va individuata la sezione

del Registro in cui collocarsi, tenuto conto dell'organizzazione interna della Onlus. Vi potrebbero essere alcune Onlus che sussistono i requisiti optino per richiedere l'iscrizione nella sezione Odv o Aps o, nel caso in cui abbiano come principale finalità la mera raccolta fondi, nella sezione dedicata agli enti filantropici. In tal caso tale scelta potrà essere adottata soprattutto dagli enti che sono già costituiti nella forma di associazione o fondazione riconosciuta. Nel caso in cui, invece, vi sia una vera e propria organizzazione dell'ente con l'utilizzo significativo di dipendenti nonché di modalità di coinvolgimento degli stessi, potrebbe essere valutata attentamente la possibilità di qualificarsi come impresa sociale adeguando il proprio statuto alle disposizioni previste dal Dlgs 112/2017 e procedendo a iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese.

Infine, laddove la Onlus non ritenga di avere le caratteristiche per poter rientrare in una delle sezioni in precedenza indicate, potrà sempre iscriversi in quella residuale dedicata agli «altri enti del Terzo settore». Anche in questo caso, però, la Onlus dovrà tener conto delle disposizioni previste dal Cts e adeguare il proprio statuto rendendolo compliant alla normativa.

Un requisito essenziale che sarà verificato dagli Uffici del Runt competenti al fine di ammettere o meno l'ente nella sezione prescelta. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE



La platea

In prima battuta accederanno direttamente alla sezione dei Runtis riservata alle imprese sociali tutti i soggetti che

erano iscritti nella sezione speciale del Registro imprese. La qualifica di impresa sociale spetta anche alle cooperative sociali

Economia sostenibile

Con l'impresa sociale il mercato esercita funzioni sussidiarie

Nella sezione anche cooperative sociali e società di mutuo soccorso
Riconosciuti rilevanti benefici fiscali

Filippo Dami

Le imprese sociali, quali enti del Terzo settore (Ets) che svolgono attività d'interesse generale in forma di impresa, trovano autonoma collocazione nel Registro unico nazionale (Runtis). L'articolo 3, comma 1, lettera d) del Dm Lavoro del 15 settembre 2020 prevede una apposita sezione: vi accederanno direttamente tutti i soggetti che, soddisfacendo i requisiti, saranno stati preventivamente iscritti nella (a sua volta speciale e correlata) sezione del Registro imprese. La sezione accoglierà anche cooperative sociali (legge

381/1991) e società di mutuo soccorso con versamento annuo di contributi associativi oltre i 50 mila euro o che gestiscono fondi sanitari integrativi.

A parte i profili operativi delle procedure di iscrizione e di successiva gestione, che il Dm disciplina in modo puntuale come le altre fattispecie, quanto finalmente attuato è un altro passaggio fondamentale nel percorso che, si auspica, potrà affermare questo modello gestorio. L'intento del legislatore della riforma è rendere il modello un protagonista di quell'economia sociale che ha come obiettivo principale la promozione di una crescita so-

stenibile ed inclusiva.

Nella disciplina dell'impresa sociale è evidente la volontà di incentivare costituzione e sviluppo degli enti che operano sul mercato producendo, in una prospettiva organizzativa di tipo strettamente imprenditoriale, beni e servizi per realizzare utili che, anziché alimentare interessi precipuamente individuali, sostengono il programma intrapreso attraverso il loro reinvestimento. L'obiettivo è che l'attività assolve a una funzione sussidiaria nel soddisfare specifici bisogni di carattere generale che lo Stato non può più sostenere adeguatamente.

A questi enti, il Dlgs 112/2017 assicura rilevanti benefici tributari, a fronte dell'adozione di rigorosi modelli di gestione responsabili e trasparenti, in cui è qualificante il necessario coinvolgimento dei lavoratori. In-

clusi quelli in condizioni di svantaggio o vulnerabilità.

I benefici fiscali possono bilanciare la (comune) ritrosia dei privati a investire nelle imprese sociali le proprie risorse per la ridotta convenienza causata dai vincoli (in primis la limitazione alla destinazione degli utili) che le medesime scontano.

Tant'è che, a fronte della completa detassazione delle somme destinate all'incremento del patrimonio o allo svolgimento dell'attività e, quindi, sottratte alla distribuzione di dividendi, sono riconosciuti, a coloro che conferiscono capitale di rischio, consistenti deduzioni dal reddito imponibile (per le società) o di detrazione dall'imposta dovuta (per le persone fisiche).

Ciò si somma ad altre misure di favore sul versante impositivo: in sintesi, oltre alla non imponibilità delle somme do-

vute per le attività ispettive svolte nei loro confronti e l'irilevanza fiscale delle variazioni nella quantificazione dell'imponibile di cui all'articolo 83 del Tuir, ci sono (in linea con gli altri Ets):

- la riduzione o l'esenzione di imposte indirette e tributi locali;
- un sistema di detrazioni e deduzioni per favorire le erogazioni liberali nei loro confronti;
- importanti semplificazioni negli adempimenti richiesti.

Un sistema, questo, di coerente e congrua definizione degli assetti tributari. Tuttavia, per poter trovare completa attuazione, questo sistema necessita ancora della autorizzazione della Commissione europea, stabilita dall'articolo 18, comma 9 del Dlgs 112/2017. E, con il Runtis, che ormai è una realtà concreta, questa attuazione non può più tardare. ●

di REDAZIONE RISERVATA

Scambio di informazioni con il Registro imprese

Il collegamento

I terzi potranno accedere anche a statuti e bilanci

Martina Manfredonia

Con il debutto del Runtis prenderà il via anche lo scambio di informazioni con il Registro delle imprese (RI), per consentire un'efficace trasmissione di dati sia nella fase di iscrizione degli enti, sia nel corso della loro vita, fino all'eventuale fuoriuscita dal Terzo settore.

L'esigenza di coordinamento deriva dalla natura essenzialmente commerciale di alcuni Ets, i quali, o per la particolare qualifica (si pensi alle imprese sociali o alle società di mutuo

soccorso), o per le attività svolte, sono soggetti agli adempimenti pubblicitari presso le camere di commercio.

A questo riguardo, il decreto attuativo del Registro distingue tra: ● imprese sociali e cooperative sociali (in qualità di imprese sociali di diritto), per le quali il requisito dell'iscrizione nella sezione d) del Runtis è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro imprese;

● enti che esercitano la propria attività in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, i quali se già iscritti al Registro imprese dovranno richiedere l'accesso al Runtis per assumere la qualifica di Ets e, viceversa, se nati come Ets dovranno iscriversi al Registro im-

prese qualora, nel corso della loro vita, si trovino a svolgere la propria attività esclusivamente/principalmente in forma di impresa commerciale. Il Cts, infatti, concepisce la figura degli Ets "commerciali", i quali non beneficiano delle agevolazioni fiscali legati alla qualifica di ente del terzo settore pur mantenendo la stessa.

Per le prime non è necessario presentare domanda per accedere al Registro unico in quanto i dati iscritti nel Registro imprese vengono riportati automaticamente nell'archivio del medesimo e resi accessibili. Tuttavia, è in facoltà delle imprese sociali comunicare al Runtis informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Registro imprese (per esempio contat-

to telefonico, sito internet, eventuale affiliata ad enti/reti associative, eventuale accreditamento al 5x mille, numero dei volontari), compilando l'apposita modulistica prevista dal decreto (allegato B).

Per gli enti diversi dalle imprese sociali, invece, l'iscrizione nei registri e l'aggiornamento dei dati passa dalla presentazione di apposite domande, a seguito delle quali Runtis e Registro imprese dovranno attuare un collegamento funzionale per consentire l'allineamento dei dati. In caso di modifica dei dati che lo riguardano, l'ente iscritto al Registro imprese deve comunicare le variazioni a quest'ultimo, il quale provvede in automatico ad aggiornare anche i dati contenuti nel Runtis.

Nei soli casi in cui questo non sia possibile (articolo 29 comma 3 del decreto), l'ente può presentare istanza di integrazione direttamente al Runtis (nelle modalità individuate nell'allegato D).

Per gli Ets commerciali, poi, il Registro imprese dovrà riportare il numero di repertorio assegnato all'ente al momento dell'iscrizione al Runtis e sarà tenuto ad aggiornare gli uffici di quest'ultimo in caso di variazioni iscritte (entro cinque giorni dall'avvenuta variazione, con efficacia dalla data di aggiornamento del Registro imprese).

I terzi potranno accedere agli statuti, ai bilanci e a tutte le principali informazioni relative agli enti (per esempio formaguridica, sede, codice fiscale). ●

di REDAZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

2

I registri
È necessario il coordinamento tra il Registro Coni e il Runts per esempio sui requisiti per la personalità giuridica

Sport

Le associazioni dilettantistiche Aps trasmigrano in automatico

L'iscrizione al Runts è compatibile con quella al Registro Coni
Ancora da coordinare numerose norme

Pagina a cura di
Andrea Mancino

Gli enti sportivi alla prova delle tempistiche per l'accesso al Runts. La pubblicazione del decreto 561/2021 del 26 ottobre assume rilevanza anche per il mondo sportivo, rendendo quanto mai necessario un coordinamento tra Registro Coni e Runts.

Le Asd iscritte nel Registro Coni e dotate anche della qualifica di Aps transiteranno in via automatica nel Registro unico, mentre gli enti sportivi dilettantistici privi della qualifica di Aps potranno accedere, secondo le nuove modalità e al ricorrere dei presupposti di legge, dal 24 novembre. Opportunità da valutare anche in considerazione dell'acclarata compatibilità tra il Runts e il Registro Coni, precisata dalle Entrate con la circolare 18/2018 e confermata nei decreti di riforma dello sport, con riferimento al Registro attività sportive dilettantistiche che prenderà il posto di quello del Coni (articolo 6 Dlgs 36/2021).

La coesistenza tra i due registri richiederà un'attività di coordinamento tra il Codice del Terzo settore (Cts) e i decreti attuativi della riforma dello sport per semplificare gli adempimenti in caso di doppia iscrizione. Il primo aspetto formale riguarda gli adeguamenti statutari necessari per iscriversi al Runts.

L'attuale normativa di riferimento (articolo 90, legge 289/2002, che dal 1° gennaio 2023 sarà sostituita dal Dlgs

36/2021) non pone particolari problemi, fermo restando che occorrerà variare la clausola di devoluzione del patrimonio, prevedendo la destinazione dello stesso a fini sportivi a un ente del Terzo Settore (Ets), nonché precisare meglio le modalità di ammissione ed esclusione dei soci eliminando clausole discriminatorie.

L'oggetto sociale

Maggiori criticità potranno porsi all'entrata in vigore del Dlgs 36/2021 circa la determinazione dell'oggetto sociale. Il Dlgs 36/2021 impone che l'attività esercitata in via stabile e principale riguardi l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche (ivi compresa la formazione la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività dilettantistica) precludendo, in mancanza di chiarimenti, di fatto lo svolgimento delle altre attività

L'OGGETTO SOCIALE

Il Dlgs 36/2021 impone che l'attività esercitata in via stabile e principale riguardi l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche (ivi compresa la formazione la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività dilettantistica) precludendo, in mancanza di chiarimenti, di fatto lo svolgimento delle altre attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Cts

di interesse generale previste dall'articolo 5 del Cts.

Va detto, in ogni caso, che la definizione di attività sportiva dilettantistica fornita dal Codice del Terzo settore è di portata più ampia rispetto a quella contenuta nei decreti di riforma dello sport tenendo conto della possibilità per gli enti del Terzo settore di praticare ogni tipo di attività sportiva.

Altro aspetto da chiarire riguarda, poi, lo svolgimento delle attività cosiddette diverse o strumentali rispetto a quelle di interesse generale (ad esempio, somministrazione, sponsorizzazioni, merchandising). In questo caso il Dlgs 36/2021 riprende il tenore del Cts e rinvia a un decreto la determinazione di criteri e limiti di svolgimento. Sarebbe quanto mai opportuno coordinare il futuro decreto con quello già emanato per gli enti del Terzo settore (Dm 107/2021), che definisce i limiti per lo svolgimento delle attività commerciali.

La personalità giuridica

Altro aspetto riguarda la personalità giuridica posta che, al pari del Cts, l'articolo 14 del Dlgs 39/2021 prevede la possibilità per le Asd di conseguire la personalità giuridica attraverso l'iscrizione nel nuovo Registro, affidando al notaio rogante il compito di espletare il controllo di legalità sostanziale in ordine al contenuto degli atti costitutivi. A differenza del Cts, tuttavia, il decreto di riforma dello sport non prevede in ordine ai requisiti patrimoniali minimi per l'attribuzione della personalità giuridica. Con la conseguenza che una Asd, che non raggiunga il plafond richiesto dal Cts, possa a rigore acquisire la personalità giuridica per il Registro delle attività sportive dilettantistiche, ma non anche per il Runts. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fisco (futuro) può dettare la scelta

Il transitorio
Per ora restano gli attuali regimi fiscali

Con l'operatività del Runts, Asd e Ssd potranno accedere al Terzo settore in una delle sezioni del Registro unico. Una chance, quella della doppia iscrizione (Runts-Registro Coni), possibile anche alla luce della riforma dello sport e obbligatoria per tutti quegli enti sportivi che intendano mantenere la qualifica di Aps. L'avvio del Runts pone la necessità di effettuare attente valutazioni, sia di natura fiscale sia non. In mancanza del vaglio Ue, la normativa fiscale introdotta dal Cts non è ancora applicabile, per cui gli enti sportivi potranno continuare a beneficiare dei vigenti regimi, compreso quello forfetario ai fini Ires e Iva ex lege 398/1991.

Dopo l'approvazione Ue, per gli enti iscritti nel Runts troveranno applicazione i regimi fiscali previsti dal Cts, come già chiarito dalla circolare 18/E/2018. Un primo elemento di valutazione sarà relativo alle attività sportive dilettantistiche praticate.

Le agevolazioni previste per le Asd/Ssd hanno come presupposto l'iscrizione nel Registro Coni e la pratica delle discipline sportive ivi riconosciute. Nella sostanza, i regimi fiscali di favore possono essere applicati solo per le entrate derivanti dalla pratica di una delle discipline sportive riconosciute e quelle connesse alle stesse,

mentre tutti gli altri proventi rientrano nella sfera commerciale ordinaria sia ai fini Ires che Iva.

Analoghi vincoli non sono invece contenuti nel Cts, anche in considerazione del fatto che i regimi fiscali previsti dalla riforma del Terzo settore riguarderanno sia le attività di interesse generale (ivi inclusa l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche) che quelle diverse svolte dagli enti in chiave di autofinanziamento.

Nella sostanza, l'analisi di convenienza da un punto di vista fiscale dovrà valutarsi nel suo complesso in considerazione di tutte le attività svolte.

Altro aspetto riguarda, poi, l'inquadramento giuslavoristico di coloro che operano nel mondo dilettantistico per lo svolgimento delle attività sportive (tecnici, atleti e così via) e il relativo trattamento fiscale e previdenziale da applicare sui compensi. Si tratta di figure che, in base alle previsioni del Cts, non possono qualificarsi come lavoratori posti al divieto di retribuzione di cui all'articolo 17 del Codice, ma nemmeno come lavoratori dipendenti in quanto percipienti di redditi diversi in base agli articoli 67 e 69 del Tuir. Le stesse disposizioni previste dalla riforma dello sport non contribuiscono a sciogliere i nodi, specie in considerazione della nuova figura di amatore, soggetto a metà tra il volontario del Terzo settore e un lavoratore in senso stretto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

Il nodo-trust

Un problema interpretativo che ancora non è stato risolto è quello che interessa i trust Onlus. Tali soggetti, non

essendo «enti privati» in senso stretto, apparentemente non potrebbero né migrare né essere iscritti in alcuna sezione del Registro unico

L'avvio

I nuovi iscritti al Registro unico con il regime fiscale di favore

Chi si iscrive ex novo ma anche chi passa al Runts fruisce delle misure agevolative, per esempio su registro e tributi locali

Thomas Tassani

L'operatività del Runts, dal 23 novembre, determina la contestuale disattivazione dei registri Onlus, Odv e Aps, funzionanti solo per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data, preludio alla loro completa soppressione. Occorre valutare con attenzione le conseguenze di tale successione tra Registri, soprattutto con riferimento alla disciplina fiscale transitoria del Codice del terzo settore.

Le disposizioni tributarie del Codice saranno in vigore solo a decorrere dal periodo

d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Runts (articolo 104, comma 2). Ipotizzando che l'autorizzazione arrivi nel corso del 2022, ciò significa una entrata in vigore del complessivo regime tributario solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Vi sono però una serie di disposizioni di estremo rilievo che già dal 2018 possono essere fruite da Onlus, Odv e Aps iscritte «negli appositi registri» (articolo 104, comma 1). Si tratta, tra le altre, delle agevolazioni in tema di social bonus;

di quelle in materia di imposte di registro, donazioni, ipocatastali, bollo, tributi locali; delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali; delle esenzioni per i redditi di immobili di Odv e Aps.

In termini generali non vi è alcun dubbio sul fatto che, anche con l'operatività del Runts, simile regime fiscale transitorio continui a essere applicabile. Tuttavia, gli enti che attualmente risultano iscritti nei registri di prossima disattivazione dovranno rispettare le tempistiche di migrazione al Runts se vorranno continuare ad applicare tale regime fiscale (e poi, naturalmente, quello ordinario).

Importante è la questione relativa all'applicabilità della disciplina transitoria a quegli enti che, alla data del 23 novembre, non siano iscritti (o la cui iscrizione non sia pendente) nei

registri esistenti e che, dunque, si iscriveranno ex novo al Runts. Nonostante l'articolo 104 del Codice non affronti espressamente questa fattispecie, la soluzione positiva si impone proprio considerando l'idoneità del Runts a sostituire integralmente i precedenti registri. È quindi possibile ritenere, in linea con il principio affermato dalla risposta dell'agenzia delle Entrate 406 del 16 giugno 2021, che, a decorrere dal 23 novembre, l'iscrizione dell'ente nel Runts sarà condizione necessaria, ma anche sufficiente, a determinare l'applicazione delle disposizioni di favore in via transitoria.

Un problema interpretativo, allo stato non ancora risolto, è quello che interessa i Trust Onlus che, non essendo «enti privati» in senso stretto, apparentemente non potrebbero né migrare né essere iscritti in al-

cuna sezione del Runts. Appaiono particolarmente gravi le conseguenze della devoluzione patrimoniale e della fiscalità non agevolata, del tutto incompatibili con la ratio della riforma e, ancor prima, della pienamente affermata soggettività tributaria.

Risulta per questo urgente un intervento chiarificatore che definisca la strada per consentire l'accesso al Runts sia dei Trust Onlus esistenti, sia dei Trust charitable che saranno istituiti in futuro. Potrebbe, infine, verificarsi casi di Onlus, Odv e Aps che, dopo aver applicato in questi anni il regime fiscale transitorio, non si iscrivano nel Runts. Sembra potersi affermare, in simili situazioni, che i benefici fiscali goduti non siano revocabili retroattivamente, venendo meno solo per il futuro. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio binario per accedere al 5 per mille

Il periodo transitorio

Solo i nuovi enti devono fare richiesta

Elda Di Passio

L'attivazione del Runts segna un passaggio fondamentale anche per il completamento della riforma del 5 per mille. A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, infatti, la categoria degli enti del volontariato - Onlus, organizzazioni di volontariato e Aps iscritte nei rispettivi registri, associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori di attività delle Onlus - sarà sostituita con quella degli Ets (comprese

le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società).

Una modifica, quella dell'ambito soggettivo, accompagnata anche da una nuova modalità di accreditamento, in quanto gli enti interessati potranno dichiarare di voler partecipare al riparto del 5 per mille in sede di iscrizione al Runts o entro il 10 aprile dell'anno di riferimento del contributo. Per di più, l'accreditamento e l'ammissione al riparto saranno curati non più dall'agenzia delle Entrate, ma dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il passaggio, a decorrere dal 2022, alla nuova delimitazione soggettiva e al nuovo sistema di accreditamento deve però

tener conto delle diverse modalità previste per l'accesso al Runts in fase di prima attuazione. Dal 24 novembre 2021 la procedura d'iscrizione al Runts su domanda riguarderà gli enti di nuova istituzione e gli enti non iscritti nei registri delle Odv, delle Aps o nell'Anagrafe delle Onlus. Questi, comprese le associazioni e fondazioni riconosciute che operano negli stessi settori di attività delle Onlus, se in possesso dei

requisiti, potranno accedere al contributo solo iscrivendosi al Runts e dichiarando di volersi accreditare al 5 per mille. Diversamente per le Odv e le Aps inizierà dal 23 novembre (fino al 21 febbraio 2022) la trasmissione dai vecchi registri di settore al Runts, senza necessità di un'istanza e senza soluzione di continuità con la precedente iscrizione.

La trasmigrazione dovrebbe consentire continuità anche ai fini dell'accreditamento al 5 per mille, senza necessità di un'ulteriore dichiarazione, ferme restando eventuali esclusioni a seguito del l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al Runts. Sul punto è però opportuno un chiarimento da parte della compe-

tente amministrazione.

Per le Onlus iscritte all'Anagrafe al 22 novembre 2021 non è, invece, previsto l'accesso al Runts per trasmigrazione, ma mediate la procedura regolata dal Dm 106/2020. Il decreto direttoriale 561/2021 rinvia a una successiva comunicazione per l'individuazione di queste modalità e la presentazione delle richieste di iscrizione al Runts. È essenziale, pertanto, un intervento che regoli la continuità della partecipazione al 5 per mille delle Onlus iscritte nella relativa Anagrafe fino al loro passaggio al Runts, nel sostanziale protrarsi del periodo di transitorietà per questa categoria di enti. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE

220mila euro

Importo soglia
I documenti che compongono il bilancio cambiano se i componenti positivi sono sopra o sotto il limite

Il ruolo dei professionisti

Relazione giurata sul patrimonio per chi ha già personalità giuridica

Non si può andare sotto
i 15mila euro (30mila per le fondazioni)
Perizia per i valori non in denaro

Pagina a cura di
Maurizio Postal
Matteo Pozzoli

E alquanto rilevante il ruolo dei professionisti in generale, e dei commercialisti in particolare, nell'affiancare gli enti nella gestione dell'iscrizione e delle eventuali richieste degli uffici del Runt.

In occasione dell'iscrizione, sarà richiesto agli enti (inclusi quelli in trasfazione) di includere, oltre all'atto costitutivo, allo statuto registrato presso l'agenzia delle Entrate e alla eventuale affiliazione alla rete associativa, anche i bilanci (se disponibili) degli ultimi due esercizi, con delibere di appro-

vazione dell'organo competente (articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale 106/2020).

Regole per il rendiconto

A questo fine, si deve rilevare che i bilanci degli Ets temporanei nella fase transitoria (Aps, Odv e Onlus) devono essere redatti secondo gli schemi obbligatori a partire dai periodi amministrativi successivi alla data di pubblicazione del Dm 5 marzo 2020 (si veda l'altro articolo in pagina). Ciò comporta che gli enti in fase di trasfazione potrebbero trovarsi a depositare gli ultimi due bilanci (riferiti agli esercizi 2020 e 2021) con criteri e modalità di esposizione significativamente diversi. Per la leggibilità dei dati il professionista dovrà, quindi, pre-

stare attenzione alla descrizione nel bilancio dell'esercizio 2021 degli effetti derivanti dal passaggio alle nuove disposizioni.

Patrimonio

Occorre poi considerare che, in base all'articolo 22, comma 4 del Codice del Terzo settore (Cts), il patrimonio minimo per conseguire la personalità giuridica da parte degli Ets deve essere di 15mila euro per le associazioni e 30mila euro per le fondazioni. Qualora esso sia costituito da beni diversi dal denaro, il relativo valore deve essere oggetto di una relazione giurata predisposta da un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Nella fase di trasfazione di Odv e Aps, che inizia il 23 novembre, si deve ritenere che, secondo l'articolo 17 del Dm 106/2020 gli enti già dotati di personalità giuridica secondo le regole del Dpr 361/2000 la possano conservare allegando al

verbale dell'organo competente per tale decisione una relazione giurata ricevuta da un notaio attestante il rispetto del patrimonio minimo.

Più in generale risulterebbe che gli Ets già esistenti prima dell'iscrizione, anche trasformati, che optano per il riconoscimento della personalità giuridica debbano ricorrere alla perizia di un revisore per garantire che il patrimonio (netto) sia almeno pari ai minimi previsti dall'articolo 22.

Deposito e controllo

Particolarmente rilevante sarà poi il ruolo del commercialista in fase di funzionamento del registro. L'articolo 20 del Dm 106/2020 dispone che i commercialisti iscritti nella sezione A dell'Albo possano depositare in via telematica, muniti di delega, gli atti richiesti dalla normativa, quali, per esempio, bilanci d'esercizio e sociale e rendiconti della raccolta fondi e verbali di

approvazione di questi documenti. A differenza dei rappresentanti legali dell'ente o della rete associativa e degli amministratori, il commercialista non può depositare le "informazioni" pubblicate nel Runt. Il commercialista, unitamente agli altri professionisti individuati dall'articolo 2397, comma 2, del Codice civile, costituisce la componente "qualificata" dell'organo di controllo, anche se monocratico. L'organo svolge attività di vigilanza sul corretto funzionamento dell'ente in applicazione dell'articolo 30, comma 7 del Cts.

Rileva evidenziare che l'organo di controllo supplisce alle eventuali mancanze di deposito dei rappresentanti legali dell'ente o della rete associativa e degli amministratori. Inoltre può svolgere anche attività di revisione legale nel caso in cui tutti i componenti (o il componente, in caso di organo monocratico) siano iscritti nel registro dei revisori. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilancio 2021 da depositare entro giugno 2022

Rendiconti

Regole differenti in base all'importo delle entrate

L'operatività del Runt segna contestualmente, per gli Ets iscritti, l'obbligo del deposito del bilancio (articolo 48, comma 3, del Cts). Se ne evince che tali enti dovranno depositare entro il 30 giugno 2022 il bilancio dell'esercizio 2021. Si deve, peraltro, presumere che il deposito del rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio, anch'esso da effettuare entro il 30 giugno dell'anno successivo, sia soddisfatto dal deposito del bilancio d'esercizio, laddove

quest'ultimo comprenda il rendiconto come allegato. Imprese sociali ed Ets che esercitano l'attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale depositano, tuttavia, il bilancio al Registro imprese, redatto secondo le previsioni societarie del Codice civile (articolo 2423 e seguenti), in quanto compatibili.

Gli enti già operativi dovranno presentare nella domanda di iscrizione al Runt anche i bilanci degli ultimi due esercizi approvati con le relative delibere dell'organo sociale competente.

La composizione

In base all'articolo 13 del Cts, il

bilancio degli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220mila euro è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, mentre gli enti che hanno componenti positivi di reddito nell'esercizio precedente inferiori a questo importo possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Gli schemi di bilancio (la «modulistica» citata all'articolo 13, comma 3 del Cts) sono stati fissati con il decreto 5 marzo 2020 del ministero del Lavoro, che si applica dal bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della sua pub-

blicazione (18 aprile 2020).

Principio in consultazione

Il completamento del framework è dato dal principio contabile dell'Organismo italiano di contabilità (Oic) per gli Ets, pubblicato a oggi in forma di bozza per la consultazione.

Il documento si sofferma sulla contabilizzazione delle operazioni tipiche degli Ets, quali, in primis, le erogazioni liberali ricevute.

Importante notare che il principio contiene anche indicazioni inerenti alla tecnica che gli enti dovranno seguire nel passaggio dal «vecchio» al nuovo modello di bilancio.

È chiaro che l'adozione del

principio risulta fondamentale per definire le tecniche di riferimento e diviene strumento di garanzia di comparabilità dei bilanci, perseguendo il fine di accountability di gestione degli enti che è alla base della costituzione del registro medesimo.

Gli Ets che sono tenuti o che decidono volontariamente di redigere il bilancio sociale secondo le linee guida del ministero del Lavoro del 4 luglio 2019 dovranno depositare presso il Runt anche questo documento entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Inoltre, con la medesima tempistica, devono pubblicarlo nel proprio sito internet. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRUPPO 24 ORE

PARTNER 24 ORE: LE MIGLIORI COMPETENZE AL FIANCO DELLA TUA IMPRESA.

Partner 24 ORE è un network che raggruppa professionisti qualificati a cui rivolgerti per garantire il massimo alla tua impresa. Un sistema innovativo che aggiunge valore al tuo business, con la qualità del Sole 24 Ore.

ECCO CHI HA ADERITO A PARTNER 24 ORE AVVOCATI

In partnership con



NORD

PROFESSIONAL PARTNER

Avv. ANNA ALBÈ

BUSTO ARSIZIO - Diritto del lavoro - Agente, rappresentante, procuratore d'affari e altre figure commerciali; Lavoro subordinato; Diritto sindacale e accordi collettivi

Avv. GIANLUCA MARIO STEFANO ALBÈ

BUSTO ARSIZIO - Contrattualistica commerciale - Contratti di fornitura di beni; Contratti di servizi; Diritto societario - Pareristica societaria e contenzioso stragiudiziale

Avv. MICHAELA MARIA BARBOTTI

BUSTO ARSIZIO - Compliance privacy e data protection; Ip & ict - E-commerce; Incarichi - Componente organismo di vigilanza

Avv. ANDREA MARIA BASILICO

SENAGO - Diritto immobiliare - Locazioni e gestione immobiliare; Diritto societario - Contenzioso societario interno; Commercio internazionale - Assistenza alle imprese all'estero e dall'estero

Avv. MATTEO BELLI

TRIESTE - Diritto del lavoro - Agente, rappresentante, procuratore d'affari e altre figure commerciali; Lavoro subordinato

Avv. FEDERICA BIANCHI

SENAGO - Crisi d'impresa - Composizione e gestione della crisi; Contrattualistica commerciale - Contratti di servizi; Diritto societario - Pareristica societaria e contenzioso stragiudiziale

Avv. LAURA BIANCHINI

MANTOVA - Diritto degli intermediari finanziari e assicurativi - Diritto e rapporti bancari; Diritto penale - Reati tributari; Diritto agrario e agroalimentare

Avv. MARCELLO MARIA DE VITO

SCHIO - Diritto tributario - Accertamenti, verifiche e contenzioso; Fiscalità internazionale; Fiscalità delle operazioni straordinarie

Avv. GIUSEPPE FORTINO

BOLOGNA - Diritto del lavoro - Lavoro subordinato

Avv. FLORIANA FRANCESCONI

BOLOGNA - Compliance e modelli organizzativi ex D.lgs 231/01; Compliance Privacy e Data Protection; Diritto del lavoro

Avv. LUCIA MAGGI

MILANO - Ip & ict - Diritto della proprietà intellettuale: marchi; Diritto d'autore

Avv. ALESSIA MARRARO

SENAGO - Recupero crediti ed esecuzione forzata; Responsabilità civile commerciale e risarcimento danni; Diritto del lavoro - Lavoro subordinato

Avv. ANDREA MOJA

MILANO - Arbitrati nazionali e internazionali in materia commerciale; Gestione patrimoni - Passaggio generazionale e trust

Avv. CARLO PAGANI

MANTOVA - Crisi d'impresa - Procedura fallimentare; Diritto societario - Contenzioso societario interno; Operazioni straordinarie

Avv. LISA RUINI

MODENA - Compliance e modelli organizzativi ex D.lgs 231/01

Avv. STEFANIA SANTILLI

MILANO - Diritto del lavoro - Lavoro subordinato

Avv. MICHELA VECCHI

RIMINI - Diritto penale - Reati in materia di sicurezza del lavoro; Reati societari e responsabilità dell'ente ex D.lgs. 231/01; Reati tributari

CENTRO

PROFESSIONAL PARTNER

Avv. ELISABETTA BUSUITO

ROMA - Diritto penale - Reati ambientali; Reati tributari; Reati fallimentari

Avv. MONIKA FUCILE

ROMA - Rapporti con i consumatori; Responsabilità civile commerciale e risarcimento danni; Diritto degli intermediari finanziari e assicurativi - Diritto e rapporti bancari

Avv. BIAGIO GIANCOLA

PESCARA - Diritto degli intermediari finanziari e assicurativi - Diritto e rapporti bancari; Diritto societario - Contenzioso societario interno; Ip & ict - Diritto della proprietà intellettuale: marchi

Avv. VINCENZO MINNELLA

ROMA - Diritto societario - Pareristica societaria e contenzioso stragiudiziale - Contenzioso societario interno; Operazioni straordinarie

Avv. ENRICO MORMINO

ROMA - Trasporti - Trasporto aereo: contrattualistica e responsabilità

Avv. FRANCESCO NICOLÒ RESTANTI

ROMA - Diritto immobiliare - Rapporti di locazione e gestione immobiliare

SUD

PROFESSIONAL PARTNER

Avv. FRANCESCO AMENDOLITO

BARI - Diritto del lavoro - Lavoro subordinato; Diritto sindacale e accordi collettivi

Avv. FRANCESCO BAGLIERI

RAGUSA - Contrattualistica commerciale - Contratti di fornitura di beni

Avv. SALVATORE BROCCIO

AGRIGENTO - Recupero crediti ed esecuzione forzata

Avv. VINCENZA TIZIANA COSTARELLA

MELITO DI PORTO SALVO - Diritto societario - Pareristica societaria e contenzioso stragiudiziale

Avv. VINCENZO TINTO

CALTAGIRONE - Crisi d'impresa - Composizione negoziale e gestione della crisi; Recupero crediti ed esecuzione forzata; Incarichi - Curatore fallimentare

Avv. AUGUSTO ZINGAROPOLI

SALERNO - Diritto del lavoro - Lavoro subordinato; Diritto societario - Contenzioso societario interno; Trasporti - Trasporto stradale

STUDI PARTNER



L'elenco completo di chi ha aderito a Partner 24 ORE è consultabile su partner24ore.com

